41. ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ABETE: Per l'inclusione del comune di Pontecorvo (Frosinone) nell'elenco delle cittadine destinate a beneficiare della sospensione e del differimento di alcune scadenze in relazione ai danni subiti a causa del simsa del 7 maggio 1984 (4-04274) (risponde ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*). 2226

ALOI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra del signor Pasquale Sicilia di Nicastro (Catanzaro) (4-04779) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2226

BATTISTUZZI: Sulla inopportunità della decisione di costruire uno stabile per la celebrazione del processo a carico di 114 imputati di banda armata nella periferia di Mestre (Venezia) e per la sollecita costruzione in Venezia di un moderno palazzo di giustizia (4-04385) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2227

CALVANESE: Per un urgente provvedimento finanziario a favore dei coltivatori di tabacco della Basilicata e della Campania danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 (4-04595) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2229

CANNELONGA: Sull'opportunità che gli alloggi di servizio occupati da pensionati delle ferrovie dello Stato a Foggia siano considerati alloggi di edilizia economica popolare al fine di permettere il riscatto (4-04487) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*). 2229

CAPANNA: Sull'appalto concesso alla Pozzi-Ginori prefabbricati dalla Italposte per la costruzione di appartamenti destinati a dipendenti delle poste (4-03610) (risponde GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 2231

CONTU: Sui motivi per i quali non sono stati adottati provvedimenti atti a sopperire ai disagi in cui sono venuti a trovarsi i passeggeri provenienti dalla Sardegna all'aeroporto di Fiumicino (Roma) a causa dello sciopero contempora-

PAG.

neo dei taxi e delle linee Acotral (4-04116) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*). 2234

CRISTOFORI: Per rendere pensionabile anche per il personale delle forze armate collocate a riposo anteriormente al 13 luglio 1980 l'indennità operativa e di istituto (4-03980) (risponde GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*) 2235

CRUCIANELLI: Sulla veridicità delle voci secondo le quali la Cassa di risparmio di Roma starebbe per cedere alcuni immobili ad uso abitazione situati in zona Testaccio a Roma (4-02629) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2235

CRUCIANELLI: Per sollecitare l'erogazione dei prestiti agrari in favore delle aziende agricole della provincia di Viterbo, colpite da un nubifragio il 29 agosto 1983 (4-03358) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2236

DA MOMMIO: Per la sollecita corresponsione da parte dell'INADEL al personale transitato al servizio sanitario nazionale dell'eccedenza per indennità di fine servizio di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (4-04257) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*) 2236

DEL DONNO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Giacomo Quaranta di Bitetto (Bari) (4-04663) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2237

DEL DONNO: Per il sollecito pagamento della pensione di guerra al signor Vito Sante di Paolo residente a Ruvo di Puglia (Bari) (4-04879) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2237

PAG.

DEL DONNO: Sui provvedimenti da assumere per giungere all'equiparazione del trattamento retributivo dei funzionari dello Stato a quello dei magistrati (4-05227) (risponde GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*). 2237

FABBRI: Per l'adozione di provvedimenti volti a dotare Prato (Firenze) ed il suo comprensorio di adeguati servizi postali (4-04751) (risponde GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2239

FALCIER: Per un intervento presso il Ministro del tesoro e l'INADEL al fine di garantire una sollecita corresponsione dell'indennità di anzianità per i dipendenti *ex* INAM assegnati alle USL (4-04903) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2240

FERRARI MARTE: Per il ripristino della pensione di guerra privilegiata a Fidelma Solagna di Pianello Lario (Como) (4-04140) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2240

FIORI: Sul mancato accertamento, da parte del ministro del Tesoro, dei fatti relativi a presunti compensi straordinari concessi dal direttore generale del consorzio di credito per le opere pubbliche ad alcuni dirigenti dell'istituto stesso (4-04199) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2241

FIORI: Per l'ammodernamento della stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri (Roma) e per un aumento del numero dei treni Civitavecchia-Roma (4-04891) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*). 2244

GUARRA: Per la sollecita definizione della pratica di riversibilità della pensione di guerra a favore di Cle-

PAG.

lia Lo Curzio di Messina (4-04065) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2245

LO PORTO: Per l'attivazione di una azione penale nei confronti di alcuni giornalisti e sindacalisti ai quali il dottor Tassan Din, interrogato dai magistrati, ha dichiarato di aver corrisposto delle tangenti (4-04411) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2245

MANCUSO: Per la definizione della pratica di pensione in favore di Domenico Spanti, maresciallo maggiore degli agenti di custodia presso la casa circondariale di Catania, collocato a riposo il 17 maggio 1980 (4-03982) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2246

MATTEOLI: Sui motivi della mancata definizione della pratica di pensione di guerra intestata alla signora Corinna Bracaloni di Livorno (4-04028) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2246

MONDUCCI: Per un intervento volto ad ovviare alle carenze di personale, in particolare nel settore ULA, presso il compartimento postale dell'Emilia-Romagna (4-04581) (risponde GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 2247

MUNDO: Per l'ampliamento dell'organico dell'ufficio unico esecuzioni notifiche presso il tribunale di Cosenza (4-04714) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2247

MUNDO: Sull'ordinanza del tribunale di Rossano Calabro (Cosenza) in merito alla liceità del comportamento di un capitano dei carabinieri di Corigliano Calabro (Cosenza), che avrebbe acquisito, senza autorizzazione, delle prove testimoniali mediante un registratore (4-05085) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2248

NAPOLI: Sulla deplorevole situazione sanitaria degli uffici delle poste e telecomunicazioni del comprensorio di Lamezia Terme (catanzaro) (4-03625) (risponde GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 2249

NAPOLITANO: Per la sollecita emanazione del decreto che dovrebbe disciplinare, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 80 del 1984, il fondo istituito dalla legge stessa presso la Banca nazionale del lavoro per la concessione di agevolazioni dirette allo sviluppo di società cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 (4-04526) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2250

NICOTRA: Per un'adeguata assegnazione di fondi all'ufficio postale di Mitello in Val di Catania (Catania) per evitare disagi ai pensionati (4-04902) (risponde GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 2251

ONORATO: Sull'opportunità di trasferire la signora Gaby Hartwid dal carcere di Voghera (Pavia) in un istituto penitenziario dotato di migliori attrezzature sanitarie o vicino ad adeguati servizi sanitari (4-03063) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*) 2251

PARLATO: Per il riconoscimento dell'anzianità pregressa agli insegnanti elementari collocati in quiescenza negli anni 1977 e 1978 (4-04394) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2252

PARLATO: Sulle disposizioni in vigore in merito alle agevolazioni da concedersi ai pentiti, anche a se-

PAG.

guito del trattamento di favore concesso al pentito Salvatore Zanetti durante la notte del 31 dicembre 1983 (4-04397) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2253

PATUELLI: Sulle conclusioni della recente inchiesta ministeriale svolta presso il tribunale di Ravenna (4-05082) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2254

PEDRAZZI CIPOLLA: Per la definizione della pratica di riversibilità della pensione in favore di Livia Cicognini, residente a San Giuliano Milanese (Milano) (4-05260) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2254

PELLEGATTA: Sull'opportunità che il nuovo edificio carcerario in corso di realizzazione nella zona nord-occidentale del comune di Busto Arsizio (Varese) non venga destinato a carcere di massima sicurezza (4-01332) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2254

PELLEGATTA: Per un provvedimento volto a consentire al comune di Varese la possibilità di assumere personale per l'asilo nido di via Gondar (4-04128) (risponde GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*). 2255

POLI: Per un intervento volto a risolvere gli inconvenienti che saranno causati agli abitanti di via Federico Chopin di Legnago (Verona) dai lavori di raddoppio della linea ferroviaria Cerea-Legnago (Verona) (4-05269) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*). 2256

RALLO: Sui motivi per i quali alla signora Rosa Bruno di Catania, titolare di pensione provvisoria di riversibilità dal dicembre 1974, non è stato inviato il libretto di pensione (4-01503) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2257

RONCHI: Per un'iniziativa volta a garantire ai pacifisti la libertà di manifestare le proprie convinzioni in merito alla presenza dei missili nella base di Comiso (Ragusa), anche in relazione al recente arresto della pacifista Romana Baracca di Firenze (4-05172) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2257

RUSSO FERDINANDO: Sulle indicazioni del consiglio superiore delle telecomunicazioni in merito alla distribuzione dei nuovi servizi sulla rete fonia-dati, *telex*-dati e ITAPAC (4-03159) (risponde GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 2259

SOSPIRI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Riziero Gino Di Domenico residente in Beffi (L'Aquila) (4-04823) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2260

SOSPIRI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Francesco de Vencentiis residente in Città Sant'Angelo (Pescara) (4-04832) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2261

TAMINO: Per l'adozione di misure volte a garantire la corretta applicazione della legge del 20 maggio 1982, n. 270, in merito alle dotazioni organiche aggiuntive presso gli istituti di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1984-85, anche a seguito del recente protocollo d'intesa sulle assunzioni nel pubblico impiego (4-03206) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*). 2261

PAG.

TAMINO: Sullo stanziamento di 25 miliardi per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Padova (4-03634) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2262

TAMINO: Sulla ventilata costruzione di un autodromo presso i comuni di Artegna e Buia (Udine), previa utilizzazione dei fondi destinati alla ricostruzione del Friuli-Venezia Giulia dopo il sisma del 1976 (4-03940) (risponde FARAGUTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*). 2264

TASSI: Su eventuali procedimenti penali conseguenti alle polemiche intercorse tra il giudice dottor Carlo Palermo ed esponenti del PSI (4-04983) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2265

TATARELLA: Per il commissariamento delle unità sanitarie locali in seguito alle irregolarità contabili emerse da una indagine della Corte dei conti e per l'istituzione delle sezioni regionali contabili (4-00825) (risponde GORIA, *Ministro del tesoro*). 2265

TRAMARIN: Sulla legittimità della chiusura estiva di uffici giudiziari, con particolare riferimento all'ufficio ignoti della procura, delle Repubblica di Padova (4-05230) (risponde MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*). 2266

VALENSISE: Sul mancato riconoscimento del diritto alla pensione di guerra a favore di Carmelo Perri (4-02649) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2267

ZAMPIERI: Sull'opportunità di estendere ad altri paesi la disciplina che regola la spedizione di pacchi postali in Polonia (4-04716) (risponde GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 2268

ABETE. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

per quale motivo la città di Pontecorvo non sia stata inclusa nell'elenco dei comuni della provincia di Frosinone che in base alla ordinanza del Ministro della protezione civile hanno fruito del beneficio della sospensione o del differimento dei termini di alcune scadenze;

come ciò si sia reso possible dal momento che risulta all'interrogazione che, in dipendenza dei movimenti tellurici dei giorni scorsi, il comune di Pontecorso ha emesso fino ad oggi 85 ordinanze di sgombero fabbricati su circa 400 indagini effettuate e che hanno interessato oltre 90 famiglie per un totale di 240 persone; le verifiche tecniche sono ancora in corso affidate a professionisti privati; 5 edifici pubblici comunali sono stati dichiarati inagibili e chiusi (come scuole e asili nido); sono state consegnate 40 roulottes e 45 tende (queste ultime sono state poste in opera nell'ambito del campo sportivo ove funziona anche una cucina militare da campo che fornisce pasti a circa 100 persone al giorno); il centro storico, parte antica, è sbarrato e chiuso al traffico nella maggior parte e numerosi edifici sono stati puntellati; i vigili del fuoco sono intervenuti a più riprese per rimuovere muri e cornicioni pericolanti (via Roma — 24 maggio etc.) unitamente alle imprese private; sono ancora da verificare le numerosissime segnalazioni del patrimonio edilizio rurale che a causa della vetustà e struttura hanno subito non poche lesioni; più di qualche edificio del culto è stato dichiarato inagibile e per altri edifici pubblici in genere si aspettano gli esiti delle indagini in corso;

se non ritenga che i danni sopra evidenziati costituiscono motivo più che sufficiente per includere Pontecorvo nell'elenco di cui sopra alla luce di una più attente e approfondita valutazione della situazione esistente (4-04274)

RISPOSTA. — *Il comune di Pontecorvo (Frosinone), a seguito del completamento degli accertamenti svolti dagli organi competenti, è stato inserito nel secondo elenco dei comuni in provincia di Frosinone (ordinanza del 5 giugno 1984, n. 237/FPC/ZA, pubblicata sulla* Gazzetta ufficiale *dell'8 giugno 1984) che sono stati gravemente danneggiati dal terremoto.*

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

ALOI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

i motivi per cui ad oggi non è stata ancora definita la pratica di pensione di guerra del signor Sicilia Pasquale (nato a Nicastro — Catanzaro — il 24 ottobre 1922), il quale, essendo stato sottoposto a visita medica presso l'Ospedale militare di Catanzaro ed avendo ottenuto il riconoscimento della propria infermità per causa di guerra, non ha potuto fruire dei benefici

della pensione perché la pratica giace ancora presso il competente ufficio del Ministro, ragion per cui l'interessato ha presentato ricorso (posizione n. 864821) presso la Corte dei conti;

se ritenga di dovere, nei limiti del possibile, intervenire per consentire che l'*iter* della pratica in questione non subisca ulteriori ritardi di modo che l'interressato possa vedere definita la propria questione. (4-04779)

RISPOSTA. — *Con determinazione del 13 gennaio 1977, n. 2593798/Z, al signor Pasquale Sicilia — in relazione agli accertamenti sanitari subiti presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Catanzaro il 15 ottobre 1974 — è stato negato diritto a pensione per le infermità catarro bronchiale cronico e modesti esiti di pleurite basale sinistra in quanto non constatate, dalle competenti autorità militari o civili nel termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra (articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313).*

Per lo stesso motivo è stato respinto, con decreto ministreriale del 18 luglio 1980 n. 09905/RI-GE, il ricorso gerarchico proposto dall'interessato avverso la succitata determinazione n. 25933798/Z.

Attualmente la pratica di pensione n. 9058534, relativa al signor Sicilia, trovasi alla Corte dei conti, cui è stata trasmessa con elenco del 4 marzo 1982, n. 03587, per la trattazione del ricorso giurisdizionale n. 864821 prodotto dall'interessato contro il surriferito decreto ministeriale n. 09905/RI-GE. Appena la predetta Magistratura farà conoscere l'esito di tale gravame, saranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

BATTISTUZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che per le celebrazioni del processo davanti alla Corte di assise di Venezia a carico di 114 imputati di banda armata, di omicidio e di altri reati, rinviati a giudizio il 9 febbraio 1984, è stata decisa la costruzione di uno stabile ad hoc nella periferia di Mestre;

che i lavori per tale costruzione sono appena iniziati, per cui resta lontana e incerta la data dell'effettiva celebrazione del processo;

che, oltre tutto, la soluzione progettata e adottata appare non solo irrazionale, in quanto manifestamente inidonea a soddisfare tutte le esigenze derivanti da processi del genere di quello in questione, ma anche antieconomica perché, cessata l'esigenza contigente, l'opera in costruzione è destinata a restare sistanzialmente inutilizzata in quanto difficilmente integrabile con i servizi giudiziari cittadini —:

a) i criteri che hanno fatto propendere per la soluzione in argomento e i motivi per cui si è giunti ad essa con tanto ritardo;

b) per quali ragioni, tra le varie alterantive di tipo provvisorio che si sarebbero potute adottare, non si è preferito utilizzare, consentendolo le vigenti norme sui giudizi di Assise, la nuovissima struttura giusdiziaria eretta a Padova, per un problema analogo, nella adiacenze delle locali carceri giudiziarie;

c) se non ritenga, comunque, ormai indispensabile programmare a Venezia la costruzione di un moderno e funzionale Palazzo di giustizia che comprenda la Corte d'appello, il Tribunale ed eventualmente la Pretura, con aule adatte, anche sotto il profilo della sicurezza, a celebrare impegnativi processi. (4-04385)

RISPOSTA. — *Fin dal gennaio 1983 il presidente del tribunale di Venezia, in vista dell'imminente rinvio a giudizio di numerosi imputati (più di cento) per reati di notevole gravità (sequestro di persona, omicidio, costituzione di banda armata, furti, rapine, introduzione di armi nel territorio dello Stato ed altro) si attivò per acquisire la di-*

sponibilità di locali tali da potere essere adatti ad aula di udienza, attesa la inadeguatezza, sia per capienza che per difficoltà di difesa, dell'unica aula di udienza della corte di assise, utilizzata anche dalla corte di assise di appello.

Il presidente rappresentò quindi l'opportunità di apprestare nuovi locali in terra ferma a Mestre e non in Venezia anche per consentire una più efficace protezione dell'edificio e delle persone e per rendere più agevole la traduzione degli imputati detenuti.

Scartata l'ipotesi di utilizzare un capannone di proprietà comunale, sia per la sua provvisoria disponibilità, sia per la difficoltà connessa al finanziamento dei necessari lavori di adattamento, si venne nella determinazione di costruire un edificio con elementi prefabbricati in cemento precompresso, da destinare permanentemente ad aula di udienza e ad uffici di supporto. Il presidente della Corte di appello aveva infatti segnalato la necessità di disporre definitivamente di un edificio da destinare ad aule giudiziarie in considerazione della particolare situazione (deficienza di aule di udienza) in cui versano gli uffici giudiziari di Venezia).

Venne individuata in Mestre — località Bissuola — in via delle Messi un'area di proprietà comunale, ritenuta idonea per la costruzione dell'opera in discorso. Tale area venne ceduta gratuitamente al demanio dello Stato con delibera consiliare immediatamente esecutiva in data 7 novembre 1983 e, con decreto interministeriale del 29 novembre 1983, d'intesa con il ministro del tesoro, venne delegato il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto, alla realizzazione dell'edificio de quo, *anche mediante la forma delle concessione.*

È stato redatto il relativo progetto che prevede la realizzazione su una superficie complessiva di metri quadrati 3.325 circa di una struttura prefabbricata articolata intorno ad un'aula centrale sdoppiabile con servizi fondamentali simmetrici tali da garantire la piena funzionalità nell'ipotesi di contemporanea utilizzazione delle due aule. Il progetto ha riportato la piena approvazione dei capi degli uffici giudiziari di Venezia.

Da quanto sopra appare evidente sia la realizzazione della soluzione adottata sia la sua economicità, in quanto con essa si dotano gli uffici giudiziari di Venezia di una struttura pienamente efficiente realizzata con accorgimenti tecnici all'avanguardia e che offre piena garanzia dal punto di vista funzionale e della sicurezza.

Non si può parlare di ritardo in quanto è stato necessario rispettare i tempi tecnici per la delibera consiliare di cessione dell'area allo Stato, per la predisposizione del decreto interministeriale, per la redazione del progetto e del conseguente parere del comitato tecnico amministrativo di quel provveditorato, per la acquisizione delle risultanze delle verifiche urbanistiche ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 1977, n. 616 e, in ultimo, per la emissione del decreto provveditoriale registrato, previo impegno di spesa, il 31 maggio 1984. Si ritiene che i lavori da poco iniziati saranno ultimati entro i primi mesi del 1985.

Relativamente poi alla utilizzazione per la celebrazione del processo de quo *della struttura giudiziaria prefabbricata di recente realizzata in Padova, si fa presente che prima di prendere in esame la soluzione poi adottata, questo Ministero ha considerato l'ipotesi di convocazione della corte di assise di Venezia, per lo svolgimento della sessione, nella sede di Padova, trattandosi di comune ricompenso nel medesimo distretto di corte di appello.*

L'articolo 1 e l'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, (sul riordinamento dei giudizi di Assise) determinano tuttavia in modo inequivocabile la competenza per territorio della corte di assise, delimitando alla circoscrizione del circolo l'ambito territoriale entro il quale l'organo giudiziario è abilitato ad esercitare la giurisdizione.

Quanto all'ultimo punto dell'interrogazione in oggetto, si fa osservare, che, pur non essendovi dubbio che la soluzione ideale per gli uffici giudiziari di Venezia sarebbe quella di disporre di un nuovo moderno e funzionale Palazzo di giustizia, è altrettanto evidente, che le caratteristiche ambientali e l'assetto urbanistico della città non sono tali da favorire la praticabilità

di una tale soluzione. Nessun programma di costruzione infatti è stato mai comunicato a questa Amministrazione dal comune di Venezia, cui comunque competerebbe istituzionalmente di assumere un'iniziativa in tal senso.

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

CALVANESE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che;

l'AIMA sta provvedendo alla concessione, ai coltivatori di tabacco della Campania e Basilicata,degli aiuti per i danni relativi al sisma del 23 novembre 1980, secondo i Regolamenti CEE 482/82 e del Consiglio 841/82;

l'importo del finanziamento della Comunità economica europea non è sufficiente a coprire tutte le richieste —

se intenda provvedere alla copertura delle somme mancanti (circa 23 miliardi) al fine di soddisfare tutte le richieste dei coltivatori di tabacco della Campania e Basilicata danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980. (4-04595)

RISPOSTA. — *Con decreto del ministro del Tesoro in data 12 gennaio 1984, sono stati assegnati all'AIMA (azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) 800 miliardi di lire per l'espletamento dei propri compiti nell'anno 1984.*

Si informa, inoltre, che è in corso di perfezionamento un decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi della legge n. 867 del 1977, con il quale viene assegnata alle aziende cui fa riferimento l'interrogante, l'ulteriore somma di 27,5 miliardi di lire.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

CANNELONGA E RIDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

da tempo sono in atto, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, tentativi di sfratto verso pensionati ferrovieri, conduttori di alloggi aziendali assegnati per motivazioni di servizio e conservati per successiva trasformazione di detti da rapporto di locazione in concessioni rientranti sotto l'aspetto di edilizia popolare. In particolare, ciò avviene nella provicnia di Foggio, compartimento di Bari;

tali sfratti sono minacciati con la motivazione di una cosiddetta ragione di «uniformità di trattamento» con la legge 25 marzo 1982, n. 194 che non è applicabile agli alloggi di servizio delle ferrovie dello Stato;

che la stessa legge 25 marzo 1982, n. 194, prevede come tetto massimo, per aver diritto all'alloggio, un reddito familiare di 18 milioni;

grande è il disaggio degli nquilini di detti alloggi per la continua incertezza del diritto e molto sentita è l'esigenza da parte degli assegnatari di poter riscattare l'alloggio abitato;

quale configurazione — quindi quale normativa — si intenda attuare verso questi alloggi, considerando la contraddittorietà di alcuni attuali indirizzi di vari compartimenti;

se si intende considerare tali alloggi «di servizio», per cui non sarebbe applicabile la citata legge n. 194 del 1982, oppure se essi vadano considerati — come di fatto è — alloggi di edilizia economica e popolare per cui rientrerebbero fra quelli rioscattabili in prospettiva ai sensi del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 28 dicembre 1983 «Riforma IACP e riscatto alloggi» e così come pare si orienti a fare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i suoi alloggi di servizio;

se infine ritenga necessario precisare che nella valutazione del limite di reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, che si ritiene sufficiente per consentire ai pensionati o loro aventi causa, di procurarsi una diversa sistemazione abita-

tiva, debbano essere esclusi eventuali redditi temporanei di familiari a carico diversi dai coniugi titolari della concessione.

(4-04487)

RISPOSTA. — *Gli alloggi patrimoniali delle ferrovie dello Stato fanno parte del patrimonio indisponibile dell'azienda e la loro utilizzazione è strattamente connessa all'efficienza del servizio ferroviario, per cui essi vengono concessi a determinato personale che, per le mansioni svolte, è tenuto a risiedere sul luogo di lavoro o il più vicino ad esso e che, quando cessa di esercitarle, non ha più titolo alla concessione.*

Infatti, ai sensi dell'articolo 18 del decreto ministeriale dell'8 marzo 1975, n. 285, la concessione cessa di diritto nei seguenti casi: trasferimento ad altra residenza di servizio, morte od esonero dal servizio,o perdita, per qualsiasi causa, della qualità di dipendente dell'azienda.

Pertanto, al verificarsi di una di tali ipotesi, gli alloggi a suo tempo assegnati per ragioni di servizio non possono essere conservati da parte degli assegnatari collocati in quiescenza per successiva trasformazione di detti da rapporti di locazione in concessioni rientranti sotto l'aspetto di edilizia economica e popolare.

Ciò perché l'atto formale di assegnazione dell'alloggio non dà origine ad un rapporto di locazione semplice tra Azienda delle ferrovie dello Stato e concessionario che, come tale, sarebbe soggetto alla disciplina concernente la locazione degli immobili urbani, ma riveste carattere meramente amministrativo; inoltre, gli alloggi stessi sono e rimangono alloggi patrimoniali di servizio. utilizzabili, quindi, esclusivamente per soddisfare le esigenze del servizio ferroviario.

Tuttavia, pur considerando le ripercussioni che la esigua disponibilità di alloggi comporta sul regolare ed efficiente svolgimento del servizio ferroviario, non si è mancato di adottare, nel rispetto della risoluzione approvata dalla X Commissione trasporti il 14 giugno 1978, n. 7-00045, gli opportuni provvedimenti intesi a salvaguardare la posizione dei pensionati o loro superstiti, i quali per le condizioni in cui versano, non sono in grado di reperire sul mercato libero un'abitazione privata per proprio conto e, quindi, si trovano nell'impossibilità di rilasciare l'alloggio ferroviario che non hanno più titolo ad occupare.

Infatti, con lettera circolare del 3 agosto 1978 il direttore generale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato ha disposto che, per quanto riguarda lo sgombero effettivo degli alloggi occupati senza titolo, le azioni coattive, da intraprendere dopo aver esperito gli opportuni accertamenti, siano limitate ai casi seguenti;

alloggi necessari per accertate ed improrogabili esigenze di servizio, strettamente connesse con l'esercizio ferroviario, in particolar modo allorquando il mancato rilascio dell'alloggio e la conseguente impossibile assegnazione all'avente titolo potrebbe compromettere l'esercizio medesimo;

alloggi occupati da estranei all'azienda;

alloggi occupati da pensionati o loro aventi causa proprietari di abitazione o di accertata possibilità economica che consente loro di procurarsi una diversa sistemazione;

alloggi occupati illegalmente;

alloggi occupati solo simbolicamente in determinate stagioni.

Anche in detti casi si perverrà allo sfratto coattivo dopo che i comitati d'esercizio avranno stabilito se e quali proroghe concedere in base a quanto previsto dalla normativa in vigore, recata dal decreto ministeriale dell'8 marzo 1975, n. 285.

Infine, per contemperare le esigenze dei pensionati o loro aventi causa con quelle dei dipendenti in servizio, con lettera circolare del 18 ottobre 1983, è stato fissato un criterio uniforme di valutazione della possibilità economica riferita ai nuclei familiari dei suddetti pensionati o loro aventi causa, necessaria per ottenere la permanenza della disponibilità dell'alloggio aziendale.

Infatti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 14, quinto comma, della legge

25 marzo 1982, n. 94, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, è stato fissato in lire diciotto milioni il limite di reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, desumibile dell'ultima dichiarazione dei redditi, che si ritiene sufficiente per consentire ai pensionati o loro aventi causa, non proprietari di alloggio, di procurarsi una diversa sistemazione. Nel caso in cui il reddito degli occupanti l'alloggio aziendale sia inferiore al suddetto limite, previa, comunque, verifica annuale della condizione economica, potrà essere accordata una proroga non superiore, di volta in volta, a 12 mesi; la medesima proroga potrà essere accordata anche nei confronti degli occupanti senza più titolo degli alloggi aziendali che, pur non raggiungendo il prefissato limite di reddito, siano proprietari di un immobile o non idoneo alle proprie esigenze familiari oppure indisponibile per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dell'immobile stesso.

Ed è a seguito della circolare sopracitata che il direttore compartimentale di Bari ha disposto un'indagine conoscitiva in ordine alla situazione economica e patrimoniale dei pensionati o loro aventi causa che occupano, senza titolo, alloggi di servizio, al fine di reperire, ove necessario, alloggi per soddisfare le esigenze del personale in servizio.

Pertanto, l'Azienda delle ferrovie dello Stato non ha applicato nei riguardi di coloro che occupano, senza titolo, alloggi di servizio, le norme di cui alla citata legge n. 94 del 1982, ma si è limitata ad adottare, per analogia, quale parametro di valutazione della possibilità economica di ciascun interessato, lo stesso limite di reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, contemplato dalla suddetta legge, ritenuti sufficiente per consentire ai pensionati o loro aventi causa, non proprietari di alloggio, di procurarsi una diversa sistemazione.

Ciò al fine anche di dare uniformità di indirizzo all'operato dei vari compartimenti, in quanto, prima dell'adozione del suddetto criterio, la valutazione della possibilità economica degli interessati era demandata alla discrezionalità dei vari comitati d'esercizio.

Per quanto riguarda il disagio in cui versano gli occupanti dei suddetti alloggi per la presunta incertezza del diritto all'abitazione, si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale dell'8 marzo 1975, n. 285, in caso di esonero dal servizio si ha cessazione di diritto alla cessione dell'alloggio medesimo e, pertanto, la permanenza nell'alloggio indebitamente occupato può essere solo tollerata dall'Azienda delle ferrovie dello Stato sempreché le esigenze del servizio ferroviario lo consentano.

Si fa, inoltre, presente che gli alloggi patrimoniali di servizio, per la loro natura e funzione, hanno già una configurazione ben precisa e sono disciplinati da norme ben definite. Non risulta, infine, che i vari compartimenti seguano indirizzi contraddittori.

Per quanto concerne la possibilità di riscattare gli alloggi di cui trattasi, essa è da escludere del tutto, in quanto, trattandosi di alloggi patrimoniali di servizio, gli stessi non rientrano nel settore dell'edilizia economica e popolare e, pertanto, non potrebbero essere inclusi fra quelli riscattabili in prospettiva, ai sensi del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 28 dicembre 1983 recante: Riforma dell'Istituto autonomo case popolari ed il riscatto di alloggi.

Si fa presente, infine, che non si ritiene necessario che nella valutazione del limite di reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, che appare sufficiente per consentire ai pensionati o loro aventi causa di procurarsi una diversa sistemazione abitativa, vengano esclusi eventuali redditi temporanei di familiari a carico diversi dai coniugi, in quanto l'accertamento del limite di reddito viene effettuato periodicamente sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE

CAPANNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con legge n. 227 del 1975 furono stanziati 180 miliardi per la costruzione di appartamenti destinati a dipendenti delle poste;

una convenzione approvata con decreto ministeriale del 9 settembre 1977 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni affidava l'incarico alla s.p.a. Italposte, in veste di concessionaria, di costruire gli appartamenti in varie zone d'Italia;

la Italposte ha in seguito appaltato i lavori e varie imprese, in particolare ha affidato la fornitura e la messa in opera dei bagni alla società Pozzi-Ginori Prefabbricati s.r.l.;

la Pozzi-Ginori Prefabbricati, posta in liquidazione dal gruppo Pozzi-Ginori nel 1980, fu rilevata da alcuni soci, in particolare da Romano La Russa proprietario del 5* per cento delle azioni;

la sociatà Pozzi-Ginori Prefabbricati si è dimostrata strutturalmente e finanziariamente incapace di far fronte agli obblighi del contratto di appalto, limitandosi a fornire materiali acquistati presso terzi e a subappaltare le opere di montaggio nei vari cantieri a diverse imprese, tra cui molte in condizione di totale irregolarità (lavoro nero);

tutto questo ha provocato gravi problemi nell'andamenti dei lavori ed in particolare, quasi ovunque, gravissimi ritardi nelle consegne —

se è possibile conoscere i seguenti elementi:

a) se, comunque, questa società fosse regolarmente iscritta all'Albo dei costruttori allorché le fu convesso l'appalto in questione;

b) se, comunque, questa società fosse regolarmente iscritta all'Albo dei costruttori allorché le fu concesso l'aapalto in questione;

c) se, in caso affermativo, essa possedesse (o possieda) in requisidi didoneità tecnica, di capacità finanziaria e di attrezzatura tecnica prescritti dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, ed inoltre in quale forma e da chi sia stata accertata e certificata la loro sussistenza;

d) in ogni caso, per quali motivi, da chi, con quale procedura ed in base a quali accertamenti preventivi la Italposte, concessionari del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per l'esecuzione di opere a finanziamento pubblico, abbia provveduto a concedere l'appalto in questione alla Ceramica Pozzi-Ginori Prefabbricati s.r.l. benché questa non possedesse requisiti tali da fare supporre, ragionevolmente, che potese far fronte alle obbligazioni su di essa gravanti;

e) se sia stata o meno concessa dalla Italposte alla Ceramica Pozzi-Ginori Prefabbricati s.r.l. l'autorizzazione a subappaltare, anche in riferimento agli adempimenti prescritti dalla legge 13 settembre 1982 (modificata dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726) e dala legge 23 dicembre 1982, n. 936 (disposizioni in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa);

f) per quali motivi la Italposte, malgrado le irregolarità verificatesi, èle palesi violazioni di legge, le inadempienze contrattuali, le frodi poste in essere, le minacce a terzi, e non ultimo i gravi danni economici per i terzi stessi e per a pubblica amministrazione, non bbia provveduto né a «rescindere» il contratto ex articoli 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e 26-27 del regio decreto 25 maggio 1865, n. 350 (cui è obbligata non trattandosi di provvedimenti discrezionali) o quanto meno a risolverlo ex articolo 342 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, né a denunciare i fatti alla autorità giudiziaria;

g) se il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni abbia intenzione di assumere le stesse iniziative nei confronti della Italposte o, comunque, quali iniziative esso intenda assumere per la tutela dei diritti della pubblica amministrazione e dei terzi interessati. (4-03610)

RISPOSTA. — *Effettivamente questo Ministero — con convenzioni del 13 dicembre 1976 (approvata con decreto ministeriale 21*

Ciò premesso, in risposta ai singoli punti dell'atto parlamentare in esame si fa anzitutto presente che, per la società a responsabilità limitata Pozzi-Ginori-Prefrabbricati,

Si rammenta, infine, che, attenendo tutto quanto esposto ai rapporti tra la concessionaria Italposte e l'appaltatore società

fonici) e la costruzione di case-albergo per gli stessi dipendenti.

Il criterio informatore del programma fu, sin dalla prima impostazione, quello di ricorrere a procedimenti di edilizia industriale che consentissero — sulla base di tipologie architettoniche costituite da unità abitative ripetibili ed aggregabili ad alto grado di flessibilità interna — l'unità degli interventi, l'elevato standard *qualitativo, l'intercambiabilità delle singole componenti ed il contenimento dei costi.*

Tale risultato si manifestò perseguibile, da un lato, uniformando la progettazione e le tecniche di esecuzione e, dall'altro, facendo ricorso, per le principali componenti in opera a ditte che risultassero di specifica esperienza nei diversi settori.

In aderenza a tale indirizzo programmatico, la società Italposte, dopo aver individuato le componenti industrializzabili, indiceva apposite gare selettive con lo scopo di ottenere la migliore prestazione sia dal punto di vista tecnico che da quello economico-qualitativo.

Ciò premesso, in risposta ai singoli punti dell'atto parlamentare in esame si fa anzitutto presente che, per la società a responsabilità limitata Pozzi-Ginori-Prefrabbricati, non era prescritto alcun obbligo di iscrizione all'albo dei costruttori, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, risultando la medesima soltanto fornitrice in opera di componenti industrializzate prodotte in fabbrica e, pertanto, non rientrante fra le ditte appaltatrici dei lavori classificati nella tabella allegata alla suddetta legge.

Per quanto concerne la scelta della società Pozzi-Ginori-Prefabbricati, si precisa che la concessionaria Italposte pose in essere, per l'individuazione della migliore offerta relativa alla fornitura dei sanitari, una slezione rigorosa.

In particolare, in data 4 giugno 1979 veniva richiesta ad undici ditte di rinomanza nazionale specializzate nel settore, la presentazione di una offerta scritta la cui valutazione tecnica veniva effettuata dalla stessa Italposte sulla base dei dati costruttivi analiticamente esposti e documentati e della comparizione delle caratteristiche e dei requisiti dei materiali, richiedendo, prima dell'affidamento, alla ditta prescelta, un protitipo completo e funzionale dell'oggetto da commissionare; la valutazione economica veniva, invece, basata sul raffronto tra i prezzi offerti ed una analisi tecnica comparativa dei prodotti presentati.

Le risultanze di siffatta ricerca evidenziarono che l'offerta più conveniente era quella della società Pozzi-Ginori-Prefabbricati, azienda di primaria importanza nel settore dei sanitari. Di conseguenza, in data 5 marzo 1980, dopo aver esaurito i necessari adempimenti, veniva perfezionato il contratto di fornitura in opera con la ripetuta società Pozzi-Ginori-Prefabbricati, i cui termini prevedevano, nel quadro dell'ordinativo complessivo, consegne parziali in relazione alla progressione dei lavori nei vari cantieri.

In merito ai punti e) ed f) dell'atto parlamentare cui si risponde, da parte della società Italposte, dell'attività di controllo in ordine ai contratti di appalto e subappalto, specifico oggetto delle disposizioni in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa — per il contratto in questione non fu richiesta e, pertanto, non fu concessa alcuna autorizzazione per la stipula di subappalti né sono state evidenziate situazioni di irregolarità, anche nei confronti di terzi, tali da determinare la rescissione del contratto.

Relativamente, poi, ai punti d) e g), in corso di esecuzione del contratto la Pozzi-Ginori-Prefabbricati deliberava, con assemblea straordinaria del 29 gennaio 1981, di porre la società in liquidazione con espresso mandato al liquidatore di completare le forniture in corso a maggior tutela della procedura di scioglimento; siffatta procedura di liquidazione, tuttavia, con successiva delibera assembleare del 13 aprile 1981, veniva revocata con contestuale cessione dell'intero pacchetto azionario ai nuovi soci.

A fronte di tali circostanze ed in connessione al verificarsi di alcuni scompensi operativi, l'Italposte procedeva ad un drastico ridimensionamento dell'accordo-quadro con la Pozzi Ginori-Prefabbricati, non solo annullando le forniture non ancora iniziate, per le quali la produzione delle componenti non aveva ancora avuto corso, ma, ove

possibile, intervenendo anche sui cantieri con aggiustamenti operativi.

Tuttavia, non si ritenne opportuno procedere ad una globale rescissione del contratto in quanto una simile eventualità avrebbe gravemente nuociuto all'andamento dei lavoratori, a causa di una serie di motivi tecnici ed organizzativi, quali, ad esempio, il fatto che le opere murarie erano predisposte a ricevere quel tipo di componente, che qualsiasi altra industria avrebbe richiesto tempi lunghi per adeguare la propria produzione alle esigenze progettuali e che le forniture erano parzialmente eseguite e, quindi, non compatibili con componenti diverse da quelle preventivate.

Si rammenta, infine, che, attenendo tutto quanto esposto ai rapporti tra la concessionaria Italposte e l'appaltatore società Ginori-Prefabbricati, una eventuale ingerenza di questa Amministrazione potrebbe trovare giustificazioni solo nell'ipotesi di accertate inadempienze da parte della concessionari Italposte medesima nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, allo stato dei fatti, non si sono verificate.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

CONTU. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia stato informato degli incresciosi deisagi cui sono statti sottoposti in questi giorni i passeggeri che dalla Sardegna hanno avuto l'audacia di viaggiare sugli aerei che congiungono l'isola con la capitale.

Centinaia di passeggeri sono stati costratti ad occuparsi dei propri bagagli sugli aerei in partenza e arrivati a destinazione hanno avuto la lieta sorpresa che si può anche arrivare da Cagliari a Fiumicino ma non è assolutamente possibile da Fiumicino arrivare a Roma. Infatti lo sciopero contemporaneo dei taxi e delle linee dell'Acotral rende impossibile a chi non abbia la possibilità di avere un mezzo proprio di giungere a destinazione nella città di Roma.

L'interrogante lascia alla fantasia del Ministro immaginare la reazione dei passeggeri fortuosamente arrivati a Fiumicino ma non a Roma e costretti la maggior parte a tornarsene al punto di partenza.

Per conoscere infine:

1) come mai data la contemporaneità del non servizio dei taxi e degli autobus la compagnia di bandiera non abbia provveduto a noleggiare adeguati mezzi di trasporto alternativi;

2) nel caso dimpossibilità di percorrere questa strada, come mai non si sia ritenuto opportuno avvertire i passeggeri della impossibilità di raggiungere Roma.

(4-04116)

RISPOSTA. — *In concomitanza con gli scioperi dei tassisti, che si sono protratti dal giorno 7 maggio 1984 al 12 maggio 1984, è emerso che il personale dell'ACOTRAL si è astenuto soltanto dalle prestazioni di lavoro straordinario per la durata di due giorni. Per altro, il giorno 13 maggio 1984 uno sciopero ha interessato la linea dell'aeroporto.*

Verosimilmente, pertanto, i disagi dei passeggeri sono stati causati dalla presenza dei manifestanti che, in quei giorni, impedivano ai mezzi dell'ACOTRAL il puntuale svolgersi del servizio di linea tra l'aerostazione e il terminal *sito alla stazione termini.*

Si deve rappresentare che, in verità, la società Alitalia rimane estranea ad obblighi concernenti la predisposizione di un servizio di superficie tra l'aeroporto di Fiumicino e il terminal. *Infatti, l'articolo 16 della convenzione del 17 maggio 1979, intitolato al trasporto di superficie, fa carico alla società predetta di provvedere in tal senso, assicurando un idoneo servizio di collegamento, solo in assenza di apposito servizio pubblico.*

Nel caso di specie, l'esistenza di un servizio di linea esercitato dall'ACOTRAL solleva da ogni onere la sociatà Alitalia, non essendo rilevante, ai fini della convenzione, la momentanea sospensione dal servizio che, nella contingenza, era conseguente ad azioni di sciopero.

Certamente, in simili circostanze appare opportuna la predisposizione di un sistema di informazioni presso l'utenza, che finora è stato affidato ad una pratica la cui osservanza non è stata costante.

È stata, pertanto, fatta rilevare al vettore l'opportunità di un sistema di informazioni più continuo, che soddisfi le immediate esigenze del passeggero e, nel contempo, contribuisca a rendere migliore l'immagine del vettore stesso presso l'utenza.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE

CRISTOFORI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che con la legge 23 marzo 1983, n. 78, è stata resa pensionabile l'indennità operativa e di istituto al personale delle forze armate escludendo dal beneficio tutto il personale collocato a riposo anteriormente al 13 luglio 1980 — quali inziative intenda assumere il Governo per realizzare giustizia perequativa a favore di dipendenti dello Stato che dal predetto provvedimento risultano discriminanti. (4-03980)

RISPOSTA. — *Ai fini della soluzione, in una visione globale, dell'annoso problema della perequazione delle pensioni del personale statale cessato dal servizio in epoche differenti, il Governo ha di recente presentato alla Camera dei deputati — che ne ha già iniziato l'esame in sede referente — un disegno di legge di portata generale (atto camera n. 1789).*

Tale provvedimento prevede, in particolare, per il personale militare collocato a riposo anteriormente al 13 luglio 1980 il recupero di parte dell'indennità operativa pensionabile (o indennità similari) concessa dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 a favore dei militari delle forze armate, dei corpi di polizia ed assimilabili.

Costituisce oggetto di studio il problema della totale perequazione del trattamento pensionistico del personale statale; tale studio è preliminare alla eventuale presentazione di una specifica proposta legislativa.

Non si mancherà, pertanto, di prendere nella dovuta considerazione, per i militari delle forze armate collocati a riposo, il beneficio delle indennità operative rese interamente pensionabili dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.

Il Ministro per la funzione pubblica: GASPARI.

CRUCIANELLI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se rispondano a verità le voci riguardanti una prossima cessione, da parte della Cassa di risparmio di Roma, di alcuni immobili ad uso abitazione situati in Roma, zona «Testaccio».

In caso affermativo, chi sarebbe l'aquirente e quale la futura utilizzazione degli immobili, il cui valore venale si è ultimamente molto ridotto per lo stato di incredibile abbandono in cui giacciono. (4-02629)

RISPOSTA. — *Gli immobili, cui ga riferimento l'interrogante, rappresentano cespiti che, essendo privi delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia, non possono essere detenuti dalle aziende di credito. L'organo di vigilanza infatti, a suo tempo, ha inviato la Cassa di risparmio ad adottare, a breve scadenza, le misure necessarie al fine di ricondurre gli immobile tra le fattispecie consentite ovvero ad alinearli. In linea con tali direttive, la Cassa di risparmio di Roma ha deliberato di vendere gli immobili in questione, eccettuati i piani terra ed i locali interrati.*

Dagli elementi acquisiti risulta che sono in corso di definizione trattative per la vendita degli immobili al comune di Roma, al prezzo di lire 5 miliardi 640 milioni.

Si precisa, infine, che gli appartamenti che compongono gli immobili di cui trattasi non sono attualmente tutti locali, in quanto gli edifici necessitano di lavori di restauro e di consolidamento. Tali lavori saranno effettuati a spese del comune con il concorso della Cassa stessa, secondo le norme che regolano il condominio degli

edifici, allo scopo di destinare gli immobili in questione ad uso abitativo.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

CRUCIANELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso:

che l'articolo 9 della legge regionale del Lazio n. 57 del 1982 prevede, per la provvista dei capitali desercizio, il prestito ad ammortamento quinquennale delle rate di credito agrario scadenti nell'annata in cui si è verificato l'evento calamitoso e scadenti nell'annata successiva all'evento stesso, purché accese prima dell'evento stesso;

che, a seguito del nubifragio del 29 agosto 1983, che ha colpito la provincia di Viterbo, le aziende danneggiate hanno presentato nel termine stabilitp le relative domande di prestito;

che il comune di Viterbo ha rilasciato i relativi nulla-osta in merito a tali domande –:

quali siano i motivi per i quali gli istituti di credito, che entro venti giorni dal rilascio dei nulla-osta avrebbero dovuto provvedere alle operazioni di credito, ancora non hanno perfezionato le operazioni nonostante l'avvenuto finanziamento delle regioni;

quali urgenti misure intenda adottare al fine del rispetto delle norme regionali, tenuto conto della gravità della situazione per numerose aziende agrarie del viterbese. (4-03358)

RISPOSTA. — *Gli istituti di credito operanti nella provincia di Viterbo hanno ricevuto, da parte delle aziende agricole danneggiate dal nubifragio del 29 agosto 1983, 334 richieste di finanziamento, delle quali 225 sono state già definite con l'erogazione del prestito e 79 sono in corso di istruttoria.*

Al riguardo, va per altro precisato che gli istituti interessati – nonostante gli adempimenti amministrativi connessi alle operazioni di finanziamento agevolato non consentano tempi molto brevi d'intervento – hanno dato immediatamente inizio alle operazioni medesime, appena la regione Lazio ha stanziato le somme occorrenti per la concessione dei prestiti a tasso agevolato.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

DA MOMMIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo l'INADEL non abbia ancora provveduto a corrispondere sal personale transitivo al Servizio sanitario nazionale l'eccedenza per indennità di fine servizio di cui all'articolo 76, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n, 761.

Risulta infatti che a seguito di specifica richiesta moltissime unità sanitarie locali hanno da tempo provveduto a fornire tutti idati necessari al Ministro del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ufficio liquidazioni e pertanto appare incomprensibile che si ritardi ancora a corrispondere agli interessati quanto di loro spettanza.

Si rammenta che in genere la data di transito del personale in questione alle unità sanitarie locali si colloca fra il 1980 e il 1981, e pertanto gli emolumenti dovuti e maturati a tali anni hanno già subito una notevole svalutazione monetaria, per cui ogni ulteriore indugio nel soddisfare le legittime aspettative dei dipendenti interessati non appare tollerabile. (4-04257)

RISPOSTA. — *L'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), ai sensi dell'articolo 76, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, deve provvedere a corrispondere al personale degli enti mutualistici soppressi l'eventuale eccedenza tra l'indennità di anzianità maturata e l'importo teorico dei contributi dovuti, entro un anno dall'effettivo versamento delle somme da parte dell'ufficio liquidazioni di questo Ministero.*

Al riguardo si precisa che detto ufficio si è constatemente adoperato per acquisire dalle Unità sanitarie locali i dati necessari per porre in grado l'INADEL di provvedere alla liquidazione dell'eccedenza di cui trattasi.

Va, dunque, segnalato che sono state già definite tutte le pratiche concernenti il personale in quiescenza, nonché un migliaio di posizioni relative al personale in servizio. Sono, altresì, in avanzata fase di elaborazione meccanografica altre 13 mila posizioni, la cui liquidazione avverrà nel periodo settembre-dicembre 1984.

Si assicura, infine, l'interrogante che, nonostante l'insufficiente personale a disposizione, l'ufficio liquidazioni porterà a termine l'intera operazione — salvo singoli, sporadici casi — entro i primi mesi del 1985.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, se è possibile dare sollecito corso alla pratica per pensione di guerra del signor Quaranta Giacomo, nato a Bitetto (Bari) il 18 febbraio 1982, ivi residente in Via Filecchia Pasquale n. 6, visitato già nel 1983 dalla Commissione medica di guerra a Cagliari. La posizione istruttoria è 1287784, il numero della concessione 353785. (4-04663)

RISPOSTA. — *Con determinazione del 24 maggio 1984 n. 3537785, al signor Giacomo Quaranta è stato concesso trattamento pensionistico di guerra di seconda categoria dal 1° giugno 1950 al 31 maggio 1952 e di quarta categoria dal 1° giugno 1952 a vita. Con lo stesso provvedimento è stato attribuito all'interessato l'assegno di cura dal 1° giugno 1950 fino al 31 dicembre 1978, data di soppressione del beneficio (articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).*

Il ruolo di variazione relativo alla suddetta concessione è stato trasmesso, con elenco del 6 luglio 1984 n. 22, alla direzione provinciale del Tesoro di Bari per il pagamento delle competenze spettanti al signor Quaranta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile accelerare il pagamento della pensione di guerra del signor Di Paolo Vito Sante, nato a Ruvo di Puglia il 24 dicembre 1914, ivi residente in via Zaza, n. 105, al quale è stato riconosciuto il diritto alla pensione vitalizia di settima categoria. La pratica, contrassegnata dal n. 206350 è stata decisa in Roma nella Camera di Consiglio il 15 luglio 1983. L'età dell'interessato e le precarie condizioni economiche e di salute rendono urgente l'espletamento della pratica. (4-04879)

RISPOSTA. — *Malgrado le più accurate ricerche, non sono stati rintracciati, presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, precedenti pensionistici che si riferiscano al signor Vito Sante Di Paolo, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 24 dicembre 1914. Per altro, la pratica contrassegnata dal n. 206250, segnalata dall'interrogante, si riferisce ad altra persona.*

Pertanto, allo scopo di poter effettuare ulteriori e più proficue ricerche, occorrerebbe che l'interessato facesse conoscere l'Amministrazione alla quale è stata diretta l'istanza, precisando, ove si tratti di pensione di guerra, se la richiesta sia stata avanzata ai fini di ottenere trattamento pensionistico in proprio per invalidità contratta a causa di evento bellico, ovvero trattamento indiretto, in qualità di congiunto di caduto. In questo ultimo caso sarebbe opportuno che il signor Di Paolo facesse conoscere anche le complete generalità del dante causa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — *Al Governo.* — Per sapere:

1) quali provvedimenti intende prendere il Governo a seguito della richiesta della

DIRSTAT di adottare con urgenza un provvedimento per dare concreta attuazione al processo di perequazione dello Stato allineando i relativi stipendi con quelli dei magistrati;

2) se ritiene fondata la richiesta di eliminare l'anomala ed incostituzionale situazione che penalizza i titolari della funzione direttiva, compreso il vertice dirigenziale. (4-05227)

RISPOSTA. — *In base alla normativa vigente non esiste un collegamento diretto tra i livelli retributivi dei funzionari direttivi e dei dirigenti delle amministrazioni statali e quelli dei magistrati ordinari ed amministrativi.*

L'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97 ha, infatti, stabilito criteri di determinazione degli stipendi dei magistrati del tutto autonomi rispetto al trattamento economico dei funzionari statali.

Sono invece collegati al trattamento retributivo dei dirigenti statali — tra i quali sono compresi quelli della polizia di Stato — le seguenti categorie di personale:

1) gli ufficiali delle forze armate, in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312 (per i gradi fino a tenente colonnello) e della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (per i gradi da colonnello in su).

Il collegamento non discende automaticamente dalla formulazione delle norme, ma è nella prassi legislativa; tale collegamento si è, infatti, manifestato, per i gradi più bassi, con provvedimenti di adeguamento agli incrementi retributivi derivanti da accordi sindacali per gli impiegati dello Stato e, per i gradi già alti, con l'inclusione degli stessi tra i destinatari delle normative che hanno adeguato la retribuzione dei dirigenti dello Stato, fino alla recente legge del 17 aprile 1984, n. 79;

2) i segretari comunali, per il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, che ha mantenuto l'agganciamento alla dirigenza statale delle qualifiche più alte di tale categoria, e per tutti i successivi provvedimenti (decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 508 e decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, in corso di registrazione) che, per le qualifiche più basse, hanno assunto come punto di riferimento la retribuzione dei funzionari direttivi dello Stato;

3) i professori universitari, per l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per l'articolo 8 della citata legge n. 79 del 1984. Per tale categoria l'agganciamento è automatico, essendone calcolata la retribuzione in base ad un rapporto percentuale con lo stipendio iniziale del dirigente generale di livello A dello Stato;

4) i direttori generali degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Va ricordato che, in base all'articolo 9 della legge n. 79 del 1984, anche per i dirigenti parastatali è prevista — a decorrere dal 1° gennaio 1985 — la omogeneizzazione del trattamento economico con quello dei dirigenti statali;

5) ed infine i dirigenti degli enti locali, delle regioni e della sanità, il cui trattamento economico viene definito attraverso accordi sindacali, tenendo conto del trattamento dei dirigenti dello Stato.

Non sono ravvisabili i presupposti per impostare una normativa preordinata alla liquidazione di trattamenti retributivi uniformi. Tale uniformità risponderebbe piuttosto ad esigenze formali di euritmia normativa che ad ineliminabili necessità di giustizia distributiva. Infatti proprio in relazione alla qualità e quantità del servizio è possibile giustificare l'entità e la stessa eterogeneità delle retribuzioni.

Solo mediante un'analisi comparativa fra i dati suindicati è possibile procedere ad operazioni di cosiddetta omogeneizzazione. Né potrebbe concludersi diversamente sul presupposto che a volte i magistrati sono preposti, secondo l'ordinamento vigente ad uffici dell'apparato amministrativo, particolarmente competente in tema di organizzazione giudiziaria e di istituti penitenziari. Infatti tale preposizione, per altro limitata a poche entità specialmente se comparate al numero complessivo dei magistrati, non in-

dica la tipologia del servizio prestato normalmente dai magistrati. Infatti si tratta di utilizzazione di magistrati transitoria, rispetto alla carriera di ciascuno di essi.

Del resto anche in altri ordinamenti i magistrati sia dell'ordine giudiziario ordinario sia amministrativi possono essere preposti ad uffici dell'apparato amministrativo senza che questo determini un mutamento del rispettivo trattamento tipico o importi un'alterazione del trattamento spettante ai funzionari amministrativi.

Si deve aggiungere che non è affatto sfuggita all'attenzione del Governo il problema della revisione dei metodi di retribuzione del personale dirigenziale, soprattutto in rapporto alle specifiche caratteristiche professionali del servizio richiesto dai dirigenti.

Nel disegno di legge sulla dirigenza è stato altresì proposto che il trattamento economico del personale suindicato dovrà essere fissato in relazione a quello spettante ai dirigenti degli enti pubblici economici.

In sede di discussione di tale disegno di legge di attuazione della delega legislativa, prevista dallo stesso disegno, potrà essere ulteriormente analizzato il problema al quale si è fatto cenno.

Il Ministro per la funzione pubblica: GASPARI.

FABBRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

premesso che dopo un interminabile slittare di scadenze è stata finalmente inaugurata a Prato la nuova sede contrale delle poste;

considerato che finora il servizio è migliorato solo nel «contenitore», essendo inalterata la già scarsissima dotazione di personale;

ritenuto che debbasi al più presto intervenire per rimuovere una situazione di cronica inadeguatezza dei servizi postali e annessi, che diventa sempre più grave ostacolo alle esigenze civili, industriali, commerciali, ecc. di una realtà socio-economica di grande rilievo ed in continua espansione come quella pratese —

quali provvedimenti concreti ed urgenti intenda assumere per dotare Prato e il suo comprensorio di servizi postali adeguati alle esigenze di mantenimento e di sviluppo di una realtà dinamica, passando finalmente dalle facili e ripetute promesse più volte fatte, a misure lungamente attese e mai realizzate. (4-04751)

RISPOSTA. — *I competenti organi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni hanno posto da tempo allo studio il problema di soddisfare le crescenti esigenze dell'utenza pratese, attuando sostanziali modifiche nell'assetto del servizio e dotando quella sede di strutture adeguate ad una realtà socio-economica in continua evoluzione che, proprio a motivo della sua rapida espansione, rende il problema stesso assai complesso e di difficile soluzione.*

Sta di fatto che, in attesa della messa a punto di una nuova organizzazione su base circondariale, sono stati potenziati i servizi degli uffici succursali, si è prevista la riattivazione dell'edificio di piazza San Marco, da utilizzare quale struttura sussidiaria all'ufficio principale di nuova costruzione. Infatti, al secondo piano restaurato di tale edificio sono già funzionanti i servizi di telecomunicazioni; al primo piano saranno sistemati i servizi sociali ed i gruppi di manutenzione, mentre al piano terreno avranno collocazione la sportelleria per la consegna dei pacchi e l'officina riparazione automezzi. Il definitivo assetto dell'intero complesso è previsto per la fine del 1984.

Per quanto riguarda la situazione del personale, si precisa che presso l'ufficio principale delle poste e telecomunicazioni di Prato (Firenze) risultano applicate 293 unità rispetto ad un assegno di 327.

È da tener presente, per altro, che, per sopperire alla carenza di personale nell'ambito delle varie sedi interessate, la Presidenza del Consiglio dei minisri ha recentemente autorizzato — in deroga all'articolo 19 della legge finanziaria 1984 — l'assunzione, a livello nazionale, di complessive cinque-

mila unità che, al più presto, saranno suddivise tra i vari compartimenti, ivi compreso quello della Toscana.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

FALCIER. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

in conformità a quanto previsto dall'articolo 76 e precedenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il Ministero del tesoro deve provvedere al calcolo ed al versamento all'INADEL di quanto spettante a titolo di indennità di anzianità per i dipendenti ex INAM assegnati alle Unità sanitarie locali e per il periodo di servizio utile svolto presso l'INAM;

l'INADEL effettua i pagamenti agli interessati solo dopo l'avvenuto incasso del versamento da parte del Ministero del tesoro —

se è a conoscenza dei lunghi tempi di attesa, ai quali sono sottoposti i lvaoratori interessati, per il ritardo con il quale il Ministero del tesoro provvede agli adempimenti di cui in premesse e se non intenda intervenire per garantire una sollecita evasione delle varie richieste tuttora pendenti. (4-04903)

RISPOSTA. — *L'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), ai sensi dell'articolo 76, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, deve provvedere a corrispondere al personale degli enti mutualistici soppressi l'eventuale eccedenza tra l'indennità di anzianità maturata e l'importo teorico dei contributi dovuti, entro un anno dall'effettivo versamento delle somme da parte dell'ufficio liquidazioni di questo Ministero.*

Al riguardo si precisa che detto ufficio si è costantemente adoperato per acquisire dalle unità sanitarie locali i dati necessari per porre in grado l'INADEL di provvedere alla liquidazione dell'eccedenza di cui trattasi.

Va, comunque, segnalato che sono state già definite tutte le pratiche concernenti il personale di quiescenza, nonché un migliaio di posizioni relative al personale in servizio. Sono, altresì, in avanzata fase di elaborazione meccanografica altre 13 mila posizioni, la cui liquidazione avverrà nel periodo settembre-dicembre 1984.

Si assicura, infine, l'interrogante, che, nonostante l'insufficiente personale a disposizione, l'ufficio liquidazioni porterà a termine l'intera operazione — salvo singoli, sporadici casi — entro i primi mesi del 1985.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — atteso che:

la signora Fidelma Solagna, nata a Lentisi il 21 aprile 1918 e residente a Pianello Lario in provincia di Como, sposata in Attilio Spada, nato il 6 ottobre 1921, deceduto il 20 ottobre 1949 al sanatorio di Feltre;

che a seguito di domanda di pensione di guerra la Solagna ebbe la correponsione di arretrati e che convenne a nuove nozze il 9 febbraio 1952 con luigi Zollet nato il 1° marzo 1923;

che con decreto ministeriale concessivo n. 2730442 del 6 giugno 1956 Pos. n. 1220784 relativo al defunto marito Attilio Spada;

che in data 2 dicembre 1957 il libretto di pensione di guerra n. 5492272 fu assegnato alle figlie Spada Mirella e Dorina;

che il secondo marito Luigi Zollet è deceduto in Pianello Lario il 18 agosto 1975;

che la Fidelma Solagna ha presentato alla Direzione generale pensioni di guerra, domanda di ripristino della pensione di guerra a decorrere dal decesso del marito Zollet in data 1° ottobre 12975 —

quando sarà definito l'*iter* della domanda ai fini della concessione della pensione privilegiata di guerra quale coniuge dell'avente diritto Attilio Spada, che si pone con carattere d'urgenza date le condizioni economiche dell'interessata. (4-04140)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra della signora Fidelma Solagna è stata definita con determinazione del 9 giugno 1984, n. 1370023. Con tale determionazione è stata concessa all'interessata la pensione di guerra indiretta, tabella G, a decorrere dal 1° marzo 1976 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) in poi.*

Il relativo ruolo è stato trasmesso, con elenco del 10 agosto 1984, n. 14, alla direzione provinciale del Tesoro di Como per il pagamento delle competenze spettanti alla signora Solagna.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

FIORI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza delle denunce pubbliche che i sindacati confederali del Consorzio di credito per le opere pubbliche da vari mesi stanno facendo per iscritto, e cioé:

a) che il nuovo direttore generale, in violazione della normativa che regola il fondo di previdenza aziendale, si è assicurato una pensione interna riversibile e indicizzata di oltre 36 milioni annui con soli 5 anni di servizio effettivo, oltre che aumentarsi lo stipendio in 156 mesio di ben 56 milioni circa, stipendio che parte da lire 164 milioni annui al quale si aggiunge il premio di rendimento di altri 37 milioni circa;

b) che ad alcuni dirigenti sono stati concessi dal direttore generale delle indennità non riassorbibili che vanno dalle 350 mila a lire 15 milioni annui;

c) che nel calcolare lo *spread* nell'errogazione di finanziamenti sono stati abbandonati normali e pridenziali criteri finanziari tanto da far dire ai sindacati che viene messo in pericolo il loro posto di lavoro;

d) che ad un dirigente nuovo assunto sono stati riconosciuti indebitamente a titolo di rimborso spese vari milioni, evento questo che è stato oggetto di gravi censure da parte del Consiglio sindacale del credito;

e) che il nuovo direttore generale ha fatto corrispondere ad una addetta alla sua segreteria a titolo di compenso per lavoro straordinario oltre 7 milioni per 11 mesi.

Tutto ciò premesso e considerato la natura di ente pubblico del Consorzio di credito delle opere pubbliche, posto sotto la vigilanza del Ministro del tesoro, si chiede di conoscere i motivi per i quali il Ministro del tesoro non ha ritenuto finora di intervenire per l'accertamento dei fatti denunciati dalle organizzazioni sindacali. (4-04199)

RISPOSTA. — *L'attività istituzionale degli organi presposti alla vigilanza creditizia è finalizzata a garantire la stabilità degli intermediari ed il loro ordinato funzionamento ed esula dal controllo di vigilanza, preordinato alla tutela del risparmio ed al corretto esercizio del credito, la materia del trattamento economico e normativo del personale dipendente degli enti creditizi, regolato dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.*

Rientra pertanto nella responsabile ed autonoma valutazione dei componenti organi sociali dei singoli enti ogni decisione circa la definizione di contratti individuali riguardanti talune posizioni poste al vertice dell'organizzazione tecnico-amministrativa aziendale.

Si trascrive comunque la nota con la quale il Consorzio di credito per le opere pubbliche, interessato per il tramite della Banca d'Italia, ha provveduto a fornire ragguagli in ordine alle singole questioni sollevate dall'interrogante.

ALLEGATO

Roma, 27 giugno 1984

Egregio Signor Ministro,

Con riferimento alle interrogazioni a Lei presentate dall'onorevole Publio Fiori e dal senatore Eliseo Milani in merito a questioni attinenti la gestione del CREDIOP, ritengo opportuno, fin d'ora, anticipare alcune precisazioni:

Interrogazione dell'onorevole Publio Fiori presentata nella seduta del 18 maggio 1984:

a) *L'articolo 27 dello statuto del CREDIOP riserva al consiglio di sorveglianza dell'istituto la nomina del direttore generale e del vice direttore generale e la determinazione del rispettivo trattamento economico e normativo.*

Nell'esercizio di tali poteri, il consiglio di sorveglianza, con delibera 15 dicembre 1982, ha nominato direttore generale il dottor Giorgio Cigliana con decorrenza 1° gennaio 1983, stabilendo i criteri per la definizione del suo contratto individuale sia per la parte normativa che per la parte economica, ivi compreso il trattamento previdenziale aziendale; il tutto in una visione unitaria del rapporto di lavoro.

Come risulta dal verbale della successiva riunione del consiglio di sorveglianza del 13 gennaio 1983, il trattamento economico del direttore generale è stato fissato nel suo importo mensile, soggetto alle integrazioni e variazioni derivanti dalle innovazioni e/o dai miglioramenti previsti da accordi sindacali applicabili al personale direttivo del CREDIOP.

In attuazione di quanto sopra e tenuto conto degli aumenti derivanti dal nuovo CCNL (contratto collettivo nazionale lavoro) del 7 luglio 1983, al direttore Cigliana è stato liquidato nel 1983 l'importo complessivo lordo di lire 219.463.161 (comprensivo di assegni familiari, festività soppresse non godute e diarie per missioni); il premio di rendimento, riferito al 1983, è stato liquidato al medesimo direttore Cigliana nel maggio 1984 nella stessa misura (lire 700 mila più il 17,50 per cento della retribuzione annua) prevista dalla normativa vigente per tutto il personale direttivo del CREDIOP.

Nella stessa riunione del 13 gennaio 1983 il consiglio di sorveglianza ha altresì fissato il trattamento previdenziale aziendale del direttore Cigliana. Ciò, in linea con qualto deliberato in data 27 settembre 1982 dal comitato esecutivo dell'istituto che, nell'approvare il nuovo regolamento delle prestazioni a favore del personale in quiescenza, aveva specificatamente previsto che per le persone successivamente chiamate ad assumere la direzione generale e la vice direzione generale dell'istituto, si dovesse provvedere con apposita normativa deliberata dal consiglio di sorveglianza.

Sulla base di tale normativa, il direttore generale è stato ammesso ai benefici previsti dal detto regolamento per tutto il personale, ed in più ha potuto riscattare due anni di anzianità, con le stesse modalità previste dal regolamento per il riscatto dell'anzianità di laurea, per altro con intervenuto pagamento, a tale titolo, da parte sua, in unica soluzione, di lire 29.619.600.

Sia la parte economica che la parte previdenziale del contratto individuale che disciplina il rapporto di lavoro del direttore Cigliana, sono state definite tenendo conto delle condizioni di organismi analoghi e/o concorrenti, nonché della complessiva situazione professionale acquisita con le sue precedenti esperienze in qualità di dirigente di azienda di credito e finanziarie.

Da quanto sopra emerge:

che il trattamento retributivo e previdenziale del direttore generale del CREDIOP è stato determinato dall'organo dell'istituto competente a norma di statuto a deliberare in merito;

che il trattamento retributivo risulta non dissimile da quelli previsti per posizioni di pari responsabilità nel settore del credito;

che gli aumenti di tale trattamento sono conseguenze non di iniziative dell'interessato, ma esclusivamente dell'applicazione di miglioramenti derivanti da accordi sindacali applicabili nei confronti di tutti i

dirigenti, secondo quanto espressamente previsto dalla delibera del consiglio di sorveglianza;

che non vi è stata alcuna violazione del regolamento delle prestazioni a favore del personale in quiescenza dell'istituto, poiché la stessa delibera 27 settembre 1982 del comitato esecutivo (antecedente quindi la nomina del direttore Cigliana) nell'approvare il regolamento stesso aveva previsto, per le posizioni di direttore generale e di vice direttore generale, la necessità di una apposita normativa da deliberare, caso per caso, da parte del consiglio di sorveglianza. Ciò, con l'evidente finalità di assicurare un trattamento previdenziale aziendale a persone che — se non provenienti dalla carriera interna — possono non essere in condizioni di mutare il periodo minimo di contribuzione necessario per usufruire delle prestazioni.

b) *Con delibera del 22 marzo 1983 e del 24 ottobre 1983 il comitato esecutivo ha disposto la correspensione di assegni* ad personam *a quattro dirigenti dell'istituto. Tale decisione non solo non trova ostacolo in alcuna disposizione del vigente CCNL, ma è in linea con l'orientamento espresso dall'associazione sindacale fra le aziende del credito, che nella circolare del 12 maggio 1983, n. 36, ha ribadito come le aziende sia pubbliche che private abbiano discrezionalità per quelle eventuali incentivazioni di merito che ritengono di riconoscere a singoli appertenenti al personale direttivo, in relazione alle capacità degli interessati (assegni* ad personam *a carattere mensile).*

Nella specie, tre assegni ad personam *sono stati riconosciuti a favore di dirigenti, in relazione al particolare impegno degli stessi dimostrato nella riorganizzazione e nello sviluppo dell'attività dei servizi loro affidati. La concessione del quarto assegno è stata prevista in occasione dell'assunzione di un dirigente, per la funzione di responsabile del servizio affari finanziari, dotato di una specifica professionalità, idonea a potenziare l'attività di provvista dell'istituto.*

Gli assegni sono riassorbibili in caso di promozione, come precisato dallo stesso comitato esecutivo.

c) *La determinazione dei tassi da applicare alla clientela per le singole operazioni di finanziamento, comprensivi dello* spresd, *è oggetto di deliberazione da parte del comitato esecutivo, tenendo tra l'altro conto delle caratteristiche di affidabilità del cliente e della situazione del mercato finanziario, secondo la prassi ordinaria e i principi di economicità cui deve improntarsi l'attività di un ente pubblico economico.*

Al riguardo si può sottolineare che, nella particolare congiuntura, è in atto un fenomeno di vivace concorrenza — anche con le banche di credito ordinario — che induce gli istituti di credito speciale a ridurre gli spreades *con un effetto di contrazione dei tassi di interesse, del resto auspicato dalle stesse autorità monetarie.*

Per quanto concerne la situazione economica-patrimoniale dell'istituto, si fa presente che, come risulta dal bilancio approvato il 26 aprile 1984, l'utile di sercizio per il 1983 è stato di lire 140.504.781.612. A detto utile si è pervenuti dopo aver effettuato accantonamenti ai vari fondi per un importo complessivo di oltre 192 miliardi.

Il patrimonio netto a fini di vigilanza dell'istituto, dopo i suddetti accantonamenti, è pari a circa 1.400 miliardi.

Appare francamente incompresibile come si possano solo utilizzare, in tale situazione, preoccupazioni sulla solidità dell'istituto e quindi sulla sicurezza del posto di lavoro.

d) *I rimborsi corrisposti al dirigente di nuova assunzione cui si fa riferimento, sono stati sempre liquidati in relazione a spese effettivamente sostenute e documentate.*

Al medesimo in via di approvazione (e solo dal 1° maggio 1983 al 31 dicembre 1983) il comitato esecutivo ha riconosciuto uno specifico trattamento di rimborso spese, sempre riferito a spese effettivamente sostenute, in relazione all'iniziale svolgimento dell'attività lavorativa del dirigente parte a Milano e parte a Roma.

In particolare al dirigente in questione sono state rimborsate spese sostenute in occasione delle giornate di lavoro a Roma nei limiti di importo previsti per le missioni ordinarie dei dirigenti dell'istituto. Al medesimo, per converso, non è stato corrisposto

alcun rimborso spese per le giornate di lavoro a Milano.

Il collegio sindacale non ha espresso alcuna grave censura, ma, dopo un analitico esame dei rimborsi come sopra corrisposti, avute esaurienti informazioni dagli uffici e in sede di comitato esecutivo, ha raccomandato per il futuro l'applicazione di un trattamento di missione uniforme per tutto il personale, sia pure differenziato come categorie.

e) *Le ore di lavoro straordinario effettuate dall'addetta alla segreteria del direttore generale sono state retribuite secondo quanto previsto dal vigente CCNL.*

Nel corso del 1983 l'impiegata in questione ha effettuato, complessivamente, 440 ore di lavoro straordinario.

La concentrazione di tali prestazioni straordinarie è stata motivata dalla circostanza che nei primi mesi dell'anno la segreteria ha svolto le sue funzioni valendosi di un solo elemento in luogo dei due abituali.

Sono naturalmente a sua disposizione, signor ministro, per fornirle tutti i chiarimenti o gli ulteriori elementi dei quali ritenga opportuno disporre.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FIORI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda urgentemente adottare:

1) per eliminare lo stato di completo abbandono in cui versa la stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri (Roma), luogo indisturbato di drogati e teppisti. Le pareti della stazione sono piene di colgarità e creano grave disagio nei viaggiatori;

2) per riprestinare il sevizio di biglietteria con personale fisso e ad orario continuato;

3) per aumentare il numero dei treni da Civitavecchia-Roma per soddisfare l'enorme afflusso di pendolari, nella fascia oraria 7,30-8. (4-04891)

RISPOSTA. — *Occorre premettere che la fermata impresenziata di Marina di Cerveteri venne istituita nel 1978, a seguito di specifica richiesta del comune di Cerveteri e previa stipulazione di un'apposita convenzione tra l'azienda delle ferrovie dello Stato e il comune predetto, con la quale l'amministrazione comunale di Cerveteri assumeva a cura e spese proprie, l'onere della pulizia, della manutenzione e della sorveglianza del fabbricato.*

Pertanto, al fine di eliminare gli inconvenienti lamentati, è stato sollecitato da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato l'intervento della competente amministrazione comunale. Proprio in considerazione del numero elevato di viaggiatori durante l'estate, fu disposto che l'impianto in questione venisse presenziato da un ausiliario di stazione, nei soli giorni feriali, per il periodo che va dal 25 giugno fino all'8 settembre di ogni anno, per il rilascio di biglietti plurimi e di abbonamenti settimanali a serie fissa.

Nel 1984, per altro, a causa di particolari problemi di personale, è stato possibile disporre il presenziamento della fermata soltanto dal 4 agosto 1984, con orario 6,20-8,20 e 12,25-18,25, in concomitanza cioé con i periodi di maggiore affluenza di viaggiatori. Tuttavia, in previsione di un aumento di traffico, si può assicurare che è in esame la possibilità di estendere il presenziamento della fermata all'intero anno.

Circa l'auspicato aumento del numero dei treni da Civitavecchia (Roma) a Roma nella fascia d'orario che va dalle ore 7,30 alle ore 8, si premette che, fra le ore 6,50 e le ore 7,48, giungono a Roma da Civitavecchia cinque treni:

locale n. 5733, originario da Grosseto, con partenza da Civitavecchia alle ore 5,32, con arrivo a Roma Tiburtina alle ore 6,51 e con fermata in tutte le stazioni;

espresso n. 249, proveniente da Nizza-Ventimiglia (Imperia), con partenza da Civitavecchia alle ore 5,50 e con arrivo a Roma Termini alle ore 7, previa fermata a Roma Trastevere;

espresso n. 613, proveniente da Torino, classificato diretto da Civitavecchia, con partenza da Civitavecchia alle ore 6,5, con arrivo a Roma Termini alle ore 7,7 e con fermata a Santa Marinella (Roma) e a Roma Trstevere;

diretto n. 2841, originario da Civitavecchia da cui parte alle ore 6,25, con arrivo a Roma Termini alle ore 7,40 e con fermata a Santa Marinella, Marina di Cerveteri, Cerveteri-Ladispoli (Roma), Ponte Galeria, Roma Trastevere e Roma Osiense;

locale n. 8541, proveniente da Grosseto, con partenza da Civitavecchia alle ore 6,32, con arrivo a Roma Termini alle ore 7,48 e con fermate in tutte le stazioni.

Considerato, inoltre, l'intensa circolazione in linea (a parte i citati treni, fra Ponte Galeria e Roma Tuscolana, circola il treno locale n. 11603, proveniente da Fiumicino; fra Roma Trastevere e Roma termini, i treni nn. 5823 e 5825, provenienti da Viterbo) e l'impegno di Roma Termini, già al limite della potenzialità, non è consentito un aumento del numero dei treni, fra Civitavecchia e Roma nella fascia oraria 7,30-8.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non ancora è stata liquidata la pensione alla signora Lo Curzio Clelia, collaterale dell'ex militare L.o Curzio Enrico, residente in messina Via Placida 164, posizione numero 786460/II, Divisione 8ª, Direzione generale delle pensioni di guerra. (4-04065)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 28 giugno 1984, n. 1371145, alla signora Clelia Lo Curzio è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Enrico, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° giugno 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.*

Il cennato provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale dell'11 luglio 1984, è stato trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 1253840, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Messina con elenco del 9 agosto 1984, n. 21, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Clelia Lo Curzio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

LO PORTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — considerato che in data 21 marzo 1983, il dottor Bruno Tassan Din, interrogato dai giudici dell'Osso e Fenizia presso il carcere di Bergamo, ha rivelato la cricostanza di aver corrisposto tangenti sottobanco (azioni di denaro..) ai grionalisti Pantucci, Scianna, raffaelli, esponenti del sindacato giornalisti dei periodicvi Rizzoli, nonché ai dirigenti nazionali dei sindacati poligrafici CGIL, CISL, UIL, signori Bellinzani, Botti e Giampietro — se non intenda accertare che da parte dei prodotti giudici sia stata operata l'attività dell'azione penale, nei confronti dei predetti giornalisti e sindacalisti, e, infine, se non ritenga di avvalersi dei poteri di controllo sugli Ordini professionali, al fine di sottoporre i giornalisti citati ai dovuti provvedimenti disciplinari, in ordine alla evidente violazione di ogni dentologia professionale. (4-04411)

RISPOSTA. — *È pendente in fase formale istruzione innanzi all'ufficio istruzione di Milano (giudice istruttore dottor. Mazziotti) il procedimento penale n. 1567/83A RGPM — Milano a carico di Angelo Rizzoli, Alberto Rizzoli e Bruno Tassan Din ed altri per il reato di cui all'articolo 236, (capoverso) legge fallimentare.*

In relazione alle persone indicate nell'interrogazione parlamentare, così come in relazione a numerose altre persone, l'organo inquirente ha, a suo tempo, formulato le proprie richieste al giudice istruttore, richieste tuttora coperte dal segreto istruttorio.

Quanto alle iniziative di carattere disciplinare, di cui all'ultima parte dell'interrogazione, l'ordine dei giornalisti della Lombardia ha comunicato che, a seguito di notizie apprese sulla stampa, ha ritenuto di procedere alle opportune indagini nei confronti dei giornalisti, coinvolti nella vicenda.

Il predetto ordine, cui nella specie, è attribuita la specifica competenza ad irrogare sanzioni disciplinari, ha informato questo Ministero che da un esame dei carteggi aziendali del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera non risulta l'esistenza delle erogazioni che si assume siano state effettuate dal dottor Tassan Din.

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

MANCUSO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

1) con lettera raccomandata del 26 gennaio 1980 protocollo n. 730133, posizione n. 26137 la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena (segreteria pensioni) comunicava alla Direzione della casa circondariale di Catania che, con provvedimento in corso, il maresciallo maggiore degli agenti di custodia Spanti Domenico, nato a Cataforio-Mosoroffa (Reggio Calabria) il 16 maggio 1922, veniva collocato a riposo dal 17 maggio 1980 per raggiunti limiti di età;

2) con la medesima nota si disponeva la corresponsione, a decorrere dal 17 maggio 1980, di un trattamento mensile di pensione provvisoria di trecentodiecimila da recuperare sul trattamento definitivo di pensione che sarebbe conferito ai termini di legge;

3) in data 20 novembre 1982, l'interessato sollecitava alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena la corresponsione del trattamento definitivo di pensione, con riferimento alla comunicazione del 28 gennaio 1982 ricevuta dalla stessa Direzione generale;

4) dal 20 novembre 1982 ad oggi l'interessato non ha avuto alcuna notizia —:

quali sono i motivi che ritardano la definizione della pratica;

quali iniziative ritengono di potere assumere per sollecitare la corresponsione del trattamento definiztivo di pensione allo scopo di evitare il legittimo malcontento dell'interessato per una situazione di incomprensibile attesa che si potrae da quattro anni. (4-03982)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale del 18 maggio 1984, nn. 1651 e 2165, è stato attribuito al maresciallo maggiore degli agenti di custodia in congedo Domenico Spanti il trattamento pensionistico ordinario e privilegiato, nelle misure e con decorrenza di legge.*

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

MATTEOLI. — *Al Ministro delle difesa.* — Per conoscere i motivi per cui la pratica di pensione di guerra relativa alla signora Bracaloni Carinna di Livorno, posizione, n. 828935, non è stata ancora evasa. (4-04028)

RISPOSTA. — *Nei riguardi della signora Corinna Bracaloni è stata emessa, in data 6 luglio 1984, determinazione direttoriale n. 1371661. Con il cennato provvedimento, alla predetta è stata attribuita, in qualità di orfana maggiorenne inabile dell'*ex *militare Dogali, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° novembre 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.*

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 18 luglio 1984, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 1159395, alla competente direzione provinciale del tesoro

di Livorno con elenco del 1° agosto 1984, n. 17, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Bracaloni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MONDUCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

appare assai preoccupante la situazione venutasi a creare nel compartimento postale dell'Emilia-Romagna, in ordine alla grave caranza di personale, soprattutto nel settore ULA;

il maggiore e crescente flusso di traffico nell'intera regione ed in particolare nella riviera romagnila aggraverà ulteriormente tale precario stato di cose —:

se non ritenga opportuno procedere ad assunzioni, per l'Emilia-Romagna, dall'unica graduatoria valida esistente e cioé dal concorso compartimerntale a cinque posti U.P. (bandito con decreto ministeriale 4237 del 23 novembre 1981) di un contingente di unità, da determinarsi, applicabile negli U.L. e da immettere in servizio, secondo le vigenti disposizioni legislative, o direttamente come operatori spec. ULA o come operatori spec. es. UP da distaccare negli uffici periferici al fine di utilizzarli nel settore UP nel momento in cui sarà possibile assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi ULA attualmente in sofferenza;

quali altri eventuali soluzioni intenda prospettare per risolvere tale grave situazione. (4-04581)

RISPOSTA. — *Il problema posto nella interrogazione, già da tempo all'attenzione dei componenti organi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è in fase di soluzione nel senso auspicato dall'interrogante.*

È stata, infatti, autorizzata in data 22 giugno 1984 la direzione compartimentale delle poste e telecomunicazioni dell'Emilia Romagna ad assumere, con effetto giuridico dal 2 luglio 1984, duecento unità reclutate tra gli idonei del concorso compartimentale a cinque posti di operatore specializzato di esercizio per gli uffici provinciali, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Dette unità — in considerazione della carenza di personale con analoga qualifica presso gli uffici locali del citato compartimento — sono state distaccate, contestualmente alla loro immissione in servizio, presso i dipendenti uffici locali, in attesa della definizione dei concorsi circoscrizionali per operatori specializzati di esercizio ULA (ufficio locale e agenzia), attualmente in fase di espletamento.

Questo Ministero ha anche disposto, per poter far fronte alla sostituzione del personale che per vari motivi ha cessato dal servizio, di assumere 82 unità del citato concorso compatimentale, immettendo gli interessati — con effetto sempre dal 2 luglio 1984 — direttamente nel contingente degli operatori specializzati di esercizio per gli uffici locali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1981, n. 797.

A completezza di informazione si comunica che un altro contingente verrà assegnato al medesimo compartimento dell'Emilia Romagna appena sarà esecutivo il provvedimento di deroga al blocco delle assunzioni, di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, già approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 13 luglio 1984.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

MUNDO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — Premesso che:

presso il tribunale di Cosenza vi è una situazione di estrema gravità, determinata dalla ormai cronica inadeguatezza dell'Ufficio unico esecuzioni notifiche ad assolvere ai propri compiti istituzionali, la cui dotazione organica risale a crica un decennio addietro ed appare perciò stesso del tutto non rispondente alla realtà attuale (si consideri che, nel detto periodo, la popola-

zione stanziale della città di Cosenza — è aumentata di svariate decine di migliaia di unità e, corrispondente, è cresciuto il numero degli affari giudiziari trattati dalla pretura e dal tribunale del capoluogo; significativo è, ad esempio, rilevare che le sopravvenienze dei procedimenti civili contenziosi davanti al tribunale hanno avuto il seguente andamento: anno 1975 numero 600, anno 1977 n. 790, anno 1980 n. 1.138, anno 1983 n. 1.533, con un incremento, pertanto, in otto anni, del 150 per cento;

il Consiglio dell'ordine di avvocati e procuratori più volte hanno chiesto provvedimenti adeguati —

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per rendere possibile l'amministrazione della giustizia che per i motivi esposti subisce ritardi e non rende giustizia alla popolazione ed agli operatori del diritto. (4-04714)

RISPOSTA. — *Gli organici del personale degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori addetti agli uffici notifiche dell'ufficio unico presso il tribunale di Cosenza risultanto al completo, ad eccezione di un posto libero di aiutante ufficiale giudiziario, che verrà messo a concorso, per la relativa copertura, sul* Bollettino ufficiale *n. 16 del 1984, di prossima pubblicazione.*

Si fa presente, inoltre che, con decreto ministeriale 28 febbraio 1984, sono stati destinati nella stessa sede, in soprannumero, due ufficiali giudiziari di nuova nomina, per il periodo di tirocinio di sei mesi.

Per quanto riguarda, infine, l'opportunità di procedere all'aumento delle piante organiche del personale nell'ufficio unico presso il tribunale di Cosenza la situazione sarà adeguatamente valutata in occasione della revisione generale delle piante organiche del personale degli uffici notificazioni esecuzioni e protesti, attualmente all'esame di una apposita commissione di studio, istituita presso questo Ministero, i cui lavori dovranno terminare entro il 1984.

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

MUNDO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che il tribunale di Rossano Calabro (Cosenza), con ordinanza del 30 maggio 1984, pronunziata nel procedimento penale n. 59/84, ha sancito il principio che l'articolo 15 della Costituzione non è leso allorquando un capitano dei carabinieri (nella fattispecie quello di Corigliano Calabro —Cosenza) invita a titolo amichevole un cittadino di sua conoscenza in caserma, lo fa accomodare in salotto e nel mentre avviene un dialogo informale, il capitano stesso provvede di nascosto ed indebitamente a registrare il discorso e previa acquisizione del micronastro registrato agli atti processuali, denuncia detto cittadino per il debito di favoreggiamento personale —

se nella fattispecie evidenziata, non essendovi stato assenso o autorizzazione alcuna alla registrazione del dialogo, non vi sia una palese violazione di fondamentali principi costituzionali ed una illecita acquisizione di prove. (4-05085)

RISPOSTA. — *In merito alla vicenda oggetto della interrogazione il Procuratore della Repubblica di Rossano ha precisato che l'ordinanza del tribunale è stata emessa nel procedimento penale contro Luigi Volpe più 22 imputati, i primi otto di associazione di tipo mafioso estorsioni e danneggiamenti intimidatori e ha così riferito i termini della questione.*

«Nel corso delle indagini di polizia giudiziaria svolte dai carabinieri di Corigliano Calabro, due delle vittime di estorsioni avevano, in via confidenziale, riferito agli stessi carabinieri di essere stati costretti a cercare somme di denaro per ottenere la restituzione di autovetture loro rispettivamente rubate in precedenza, nelle mani di uno degli imputati di estorsione.

Queste conversazioni sono state registrate su nastro magnetico e allegate, poi, a corredo del rapporto giudiziario, poichè gli interessati, chiamati per essere assunti a verbale di sommarie informazioni testimoniali, si rifiutarono di sottoscrivere per tema di ritorsioni. Le stesse bobine, quindi,

sono state prodotte in giudizio dalla pubblica accusa a riprova, non solo del fatto estorsivo ma ancor più ai fini di comprovare lo stesso di omertà in cui versavano alcuni operatori economici della zona.

Non si tratta, in ogni caso, di indebita intercettazione di conversazione fra persone estranee, bensì di registrazione di una conversazione fra colui che la registra e colui che la rende».

Quanto al merito della vicenda, è evidente che non compete al ministro della giustizia esprimere valutazioni sul momento interpretativo e applicativo della norma, riservata invece dall'assetto costituzionale in via esclusiva all'autorità giudiziaria ordinaria, salvi i rimedi apportati dallo stesso ordinamento a tutela delle situazioni che siano ovvero si ritengono lese da provvedimenti.

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

NAPOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza:

della deplorevole situazione degli uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni del comprensorio di Lamezia, situazione più volte denunziata dal SILULAP-CISL di Lamezia alla direzione compartimentale della Calabria;

che il SILULAP-CISL è stato costretto a chiedere un sopralluogo sanitario alla locale USL 17 allo scopo di accertare la possibile inidoneità dei locali seguenti:

1) Ufficio di Adami: una sola stanza di 20 metri quadrati; un muro in compensato separa i «servizi igienici», la cui «porta» è costituita da una tendina;

2) ufficio di Angoli: locale malsano, umido, antigienico, pericolante;

3) ufficio di Cerrisi di Decollatura, umido, malsano, pochi metri quadrati senza servizi;

4) ufficio di Decollatura: fognatura aperte e topi negli uffici;

5) Ufficio di Gizzeria, lesionato, malsano, umido;

6) Ufficio di Platania, umido malsano, antigienico;

7) Ufficio di Santa Eufemia, inidoneo, privo di servizi;

8) Ufficio di Curinga, umido, malsano, antigienico, senza luce.

Per sapere se non ritiene di dover sollecitare un intervento istruttorio al Compartimento delle poste e delle telecomunicazioni, allo scopo di realizzare i necessari interventi risolutivi». (4-03265)

RISPOSTA. — *Il problema di dare adeguata e definitiva sistemazione agli uffici locali postelegrafonici del comprensorio di Lamezia (Catanzaro) forma, da tempo, oggetto di esame da parte degli organi competenti di questa Amministrazione, fattivamente impegnati nella ricerca di valide soluzioni.*

Non può, per altro, non sottolinearsi che si incontrano notevoli difficoltà nel reperimento di idonei locali nei quali sistemare gli uffici stessi, aggravate dalle limitate disponibilità del bilancio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

In ordine alle varie situazioni segnalate dall'interrogante, si può far presente quanto segue:

— Adami ed Angoli: sono tuttora in corso le ricerche per reperire idonei locali in cui trasferire detti uffici postali; la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Catanzaro ha interessato alla questione anche le autorità locali.

— Cerrisi: il signor Leopoldo d'Urso ha offerto i locali di sua proprietà: Se essi saranno riconosciuti idonei a seguito di accertamenti ispettivi, si provvederà al trasferimento dell'ufficio negli stessi.

— Decollatura (Catanzaro): gli unici locali idonei e disponibili nella zona sono quelli di proprietà della signora Maria Rosa Grandinetti, per cui si sta trattando l'acquisto dei medesimi alle condizioni e nei limiti di prezzo ritenuti congrui dall'ufficio tecnico erariale).

— *Gizzeria (Catanzaro): è stato effettuato un sopralluogo ispettivo, a seguito del quale sono stati reperiti altri locali; il trasferimento di detto ufficio potrà avvenire appena l'UTE, appositamente interpellato, avrà espresso il proprio parere sulla congruità del canone locativo richiesto dal proprietario.*

— *Platania (Catanzaro): Il trasferimento dell'ufficio nei locali offerti dal signor Mario Gallo è stato interrotto in quanto essi sono stati ritenuti abusivi da parte delle competenti autorità che hanno adottato provvedimenti limitativi; è stata, nel contempo, reperita un'area edificabile su cui poter costruire un edificio patrimoniale, considerato che la località in questione è inclusa nel programma di interventi per la costruzione di uffici delle poste e telecomunciazioni in base alla legge 10 febbraio 1982, n. 39.*

— *Sant'Eufemia Lamezia: il trasferimento dell'ufficio delle poste e telecomunicazione è imminente; esso avverrà o nei locali di proprietà del signor Cugnetto o in quelli del signor Tripodi, a seconda del parere sulla congruità dei canoni richiesti, già sollecitato all'UTE.*

— *Curinga (Catanzaro): è in corso la procedura per il trasferimento dell'ufficio postale nei locali di proprietà del signor Curcio Fioramante, che presentano i requisiti igienici e funzionali necessari.*

Si assicura che l'Amministrazione non mancherà di seguire con costante attenzioni l'evolversi delle cennate situazioni allo scopo di dare agli uffici del comprensorio di Lamezia una sistemazione decorosa e funzionale e di migliorare le condizioni lavorative del personale ivi applicato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

NAPOLITANO E D'AMBROSIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nella legge 18 aprile 1984, n. 80, all'articolo 12, viene istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro «uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni dirette alla promozione ed allo sviluppo di società cooperative e loro consorsi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981»;

al sesto comma dello stesso articolo si stabilische che «la determinaizone delle entità dei contributi e del tasso di itneresse, nonchè le modalità di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificaizoni»;

poichè il ritardo nell'emanazione di tale decreto procura alle numerose cooperative sorte e operanti in quei territori gravi difficoltà aggiuntive, fino al punto di rischiare di compromettere definitivamente una importante esperienza democvratica e produttiva, di cui sono stati e restano protagonisti convinti i giovani —

quali siano le ragioni per cui il decreto non è stato presentato;

quali urgenti decisioni si vorranno prendere per fare in modo che al più presto il provvedimento sia varato. (4-04526)

RISPOSTA. — *La precedente legge 14 mamaggio 1981, n. 219, all'articolo 24, aveva già previsto la costituzione presso la sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro di uno speciale fondo per la concessione di benefici a favore di cooperative aventi sede nelle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Le modalità di gestione di tale fondo sono state stabilite, a termini dell'ultimo comma del menzionato articolo 24, con decreto del ministro del tesoro del 2 novembre 1981, pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *del 20 gennaio 1982.*

Per quanto concerne invece l'applicazione dell'articolo 12 della successiva legge 18

aprile 1984, n. 80, cui fa riferimento l'interrogante si precisa che sono in fase di ultimazione gli adempimenti per l'emanazione del decreto interministeriale previsto dallo stesso articolo.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

NICOTRA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza che sistematicamente presso l'ufficio postale di Militello in Val di Catania (Catania), spesso per carenza di fondi, viene interrotto il pagamento delle pensioni accreditate presso quell'agenzia postale;

se non intenda intervenire per fare ovviare all'inconveniente lamentato.

(4-04902)

RISPOSTA. — *L'attività criminosa in continua espansione impone all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni l'adozione di misure di sicurezza a garanzia dell'erario le quali, in qualche caso, possono andare a detrimento degli interessi della utenza.*

Fra tali misure si ricordano le limitazioni dei fondi di riserva, che ogni ufficio può detenere, la scorta dei furgoni che trasportano le sovvenzioni: ove la scorta non è possibile, in quanto le forze dell'ordine sono sempre più impegnate nei compiti tradizionalmente istituzionali, diviene indispensabile contenere al minimo la parte in numerario della sovvenzione ed integrarla con assegni non negoziabili da parte di eventuali malintenzionati.

Per quanto riguarda lo specifico caso prospettato si fa presente che l'ufficio di Militello in Val di Catania è stato autorizzato finora a tenere un fondo di riserva non superiore a lire 15 milioni.

Inoltre, essendo disponibile la scorta armata in un solo giorno della settimana, è stato stabilito che l'ufficio non possa ricevere in sovvenzione più di lire 4 milioni in contanti e che la residua somma sia costituita da assegni da realizzare presso la locale agenzia del Banco di Sicilia. Data la situazione, si è tentato di utilizzare assegni di piccolo taglio per il pagamento delle pensioni, ma il ricorso a questo sistema non è stato molto gradito dalla utenza interessata.

Si è quindi fatto ricorso ad assegni di grosso taglio, negoziabili dall'ufficio postale presso la citata agenzia del Banco di Sicilia. Detta agenzia, per altro, riceve il numerario con furgone blindato proveniente dalla sede centrale di Catania soltanto verso le ore 11. Di conseguenza, iniziando l'ufficio il pagamento delle pensioni sin dalla apertura con il fondo di riserva, può verificarsi che sia costretto a sospendere i pagamenti in attesa del cambio degli assegni.

Altri disagi possono verificarsi nei giorni successivi a quelli di scadenza, allorquando si presentino, in un certo numero, i pensionati che non hanno riscosso nei tempi previsti.

Per ovviare a tale inconveniente, il direttore dell'ufficio postale è stato invitato a verificare quanti pagamenti ha eseguito mediamente nei corrispondenti periodi dei mesi precedenti per fornirsi tempestivamente delle somme occorrenti in aggiunta al fondo di riserva.

Si soggiunge che si è provveduto, proprio per venire incontro alle esigenze dell'utenza, ad elevare da 15 a 20 milioni la consistenza del fondo di riserva: è da ritenere che l'adozione del provvedimento possa migliorare sensibilmente la situazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

ONORATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se gli risulti che la signora Gaby Hartwig, detenuta nel carcere femminile di Voghera, versa in condizioni di salute estremamente preoccupanti, che richiedono accertamenti diagnostici non praticabili presso il servizio sanitario del carcere, come denunciato dal difensore della detenuta

in un esposto a codesto Ministero del 27 febbriao 1984;

se non ritenga di avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari extrapenitenziari (articolo 11, ottavo comma, dell'ordinamento penitenziario) o di trasferire la Hartwig in altro istituto penitenziario più attrezzato o più vicino a servizi sanitari esterni adeguati (ex art 42, primo comma dell'ordinamento penitenziario), al fine di consentire quegli accertamenti diagnostici e quell'assistenza terapeutica che sembrano assolutamente necessari per la tutela della salute della detenuta. (4-03063)

RISPOSTA. — *La detenuta differenziata Gabriella Hartwig, arrestata a Parma il 20 febbraio 1979, si trova attualmente ristretta presso la casa circondariale di Voghera (Pavia) istituto in cui è stata trasferita, con provvedimento ministeriale, dalla casa circondariale di Nuoro.*

La Hartwig è stata sottoposta a visite mediche, sia da parte del sanitario in servizio presso l'istituto, sia da parte del medico specialista di fiducia, dott. Rocco Caccavari. Il sanitario dell'istituto ha diagnosticato un succedersi di crisi improntate ad una diminuzione del visus *con emianopria, parestesie dell'avambraccio e mano sinistra con riduzione di forza ed ha, quindi, richiesto visita neurologica ed elettroencefalogramma. Gli esami hanno dati risultati rientranti nella norma.*

Il medico di fiducia, ha, dal canto suo, proposto l'effettuazione degli esami specilistici TAC (tomografia assiale computerizzata) cerebrale e DOPPLER TSA che, previa ordinanza della competente autorità giudiziaria e nulla osta della competente Direzione generale, sono stati eseguiti rispettivamente presso l'istituto di radiologia e terapia fisica dell'università di Pavia e presso l'istituto di chirurgia vascolare dell'università di Pavia. Entrambi sono risultati nella norma, escludendo così il sospetto diagnostico di una neo formazione intracranica o di una malformazione vascolare cerebrale.

Alla luce, quindi, degli esami effettuati e della storia clinica, per la detenuta Gabriella Hartwig è stata formulata la seguente diagnosi: episodi di emicrania accompagnata in soggetto astenito con problemi dermatologici.

Infine, a causa dell'insorgere di episodi di coliche renali accompagnate da emissione di alcuni calcoli, su richiesta del sanitario dell'istituto, con provvedimento in data 12 luglio 1984 è stato disposto il ricovero della Hartwig presso il centro diagnostico terapeutico della casa circondariale di Perugia per l'effettuazione degli esami di ecografia renale, urografia e RX addome e per la conseguente messa a punto di una corretta terapia.

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che agli insegnanti elementari collocati in quiescenza negli anni 1977 e 1978 non fu misteriosamente i inopinatamente riconosciuta la anzianità pregressa (come invece accadde sia per gli insegnanti andati in pernsioni dal 1979 in poi che per quelli degli anni precedenti al 1977) - cosa si attenda per riconoscere rapidamente agli insegnanti elementari in parola questo ovvio e costituzionale loro diritto, anche considerato che, ove la programmata (e mai realizzata) perequazione delle cosiddette «pensioni di annata» venisse attuata senza che preventivamente fosse riconosciuta ai predetti maestri elementari la per altro maturata anzianità pregressa, la loro perequazione si tradurrebbe in una nuova sperequazione che aggraverebbe la sperequazione attuale. (4-04394)

RISPOSTA. — *Con decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazion nella legge 30 marzo 1976, n. 88, è stato effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 1976, il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna. elementare. secondaria ed*

artistica dello Stato. Gli effetti economici derivanti dal riordinamento e dagli inquadramenti del personale sono stati fissati, dal 1° luglio 1976, nella misura del 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascun dipendente e, dal 1° luglio 1977, per l'intero ammontare della medesima maggiore retribuzione.

Con la successiva legge 11 luglio 1980, n. 312, i dipendenti della scuola, in servizio al 1° giugno 1977, sono stati inquadrati nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici, a decorrere dalla stessa data e, ai fini economici, dal 1° aprile 1979. Per il personale cessato dal servizio tra la data di decorrenza giuridica e quella economica, l'inquadramento è stato effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza.

I dipendenti collocati a riposto nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81 hanno beneficiato, dal 1° febbraio 1981, della riliquidazione della pensione secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla predetta data.

Appare, quindi, evidente che i dipendenti collocati a riposo dopo il 1978 usufruiscono di trattamenti di quiescenza superiori a quelli percepiti dai pensionati degli anni 1976-78, mentre i pensionati del 1977 e del 1978 riscuotono pensioni d'importo maggiore di quelle spettanti ai dipendenti cessati dal servizio nell'anno 1976.

Giova, per altro, precisare che, al fine di eliminare parzialmente le differenziazioni di trattamento attualmente esistenti tra il personale statale, cessato dal servizio in epoche diverse, è stato predisposto dal Governo un apposito disegno di legge che, riproponendo le disposizioni dell'analogo provvedimento presentato nella passata legislatura, attribuisce miglioramenti, in percentuale ed in cifra fissa, a seconda dei comparti di appartenenza degli interessati. Detto disegno di legge è attualmente all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 1789).

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale sia la normativa, ove ne esiste una, che prescriva le agevolazioni e le libertà da concedersi ai «pentiti» ed in particolare se rientri in tale normativa o se in difetto costituisca un grave arbitrio la avvenuta concessione da parte di non ancora identificato sostituto procuratore della Repubblica di Napoli dell'autorizzazione e tale Esterina Solimene di passare la notte di capodanno, e cioè tra la sera del 31 dicembre e la mattina del 1° gennaio 1984, insieme al «pentito» Salvatore Zannetti nella «cella» (si fa per dire) della questura di Napoli ove il medesimo trovavasi «ristretto» (sempre per così dire) e, normativa o meno a parte, se tale agevolazione «goduta» dal Zannetti sia servita a farlo ulteriormente «pentire» o in quale misura costituisca il prezzo, la condizione, la concausa, il corrispettivo del suo «pentimento». (4-04397)

RISPOSTA. — *La procura della Repubblica di Napoli, ha così precisato i termini della vicenda oggetto della interrogazione.*

In data 30 dicembre 1983, su istanza scritta dell'interessato, il sostituto procuratore dottor Alessandro Pagano autorizzò il dissociato Salvatore Zannetti, detenuto presso la struttura carceraria della questura di Napoli a colloquiare con alcune persone, fra cui tale Esterina Solimene.

Tale autorizzazione riguardava esclusivamente i colloqui, come risulta a chiare lettere dal testo, e non certamente la facoltà per il detenuto di trascorrere la notte di capodanno con la predetta Solimene. Le modalità, gli orari e la durata di detti colloqui non furono, e non dovevano essere, specificati dal magistrato nella autorizzazione, ma certamente dovevano essere fatti osservare dagli addetti alla custodia del detenuto con riferimento alla normativa vigente.

Ciò premesso, sembra opportuno precisare che questo ufficio ritenne doveroso consentire ai dissociati, custoditi nelle strutture carcerarie messe a disposizione della polizia e dei carabinieri in mancanza di altro idoneo luogo di detenzione, una maggiore frequenza di colloqui, in considerazione della particolarissima condizione psicologica in cui gli stessi versavano in conseguenza delle frequenti minacce nei confronti dei loro parenti, minacce cui fecero seguito, purtrop-

po, gravissime ritorsioni (uccisione del fratello di Mario Incarnato, uccisione del fratello Achille Lauri, attentato dinamitardo all'abitazione di Salvatore Zannetti eccetera).

Nel caso dello Zannetti, è bene rimarcare, costituendo anche tale argomento oggetto della interrogazione parlamentare, che la sua dissociazione risale all'agosto 1983, quando lo stesso era detenuto nel carcere di Orvieto (Terni). In quella sede lo Zannetti già riferì largamente dei motivi della sua dissociazione, dei fatti criminosi di cui era a conoscenza e dei personaggi di maggior rilievo coinvolti negli stessi.

L'attendibilità delle dichiarazioni dello Zanetti è stata accuratamente vagliata e riscontrata nel corso di indagini di polizia giudiziaria protrattesi per mesi. In particolare, tali dichiarazioni, munite di solido riscontro, hanno consentito di colpire tutti gli aderenti al clan camorristico del noto Luigi Vollaro, di cui lo stesso Zannetti faceva parte.

Non sussiste, pertanto, alcun collegamento, come si ipotizza nella interrogazione parlamentare in oggetto, tra la condizione dello Zannetti di detenuto nelle camere di sicurezza della polizia in attesa di idonea sistemazione carceraria, mentre la sua numerosa famiglia era esposta a ogni genere di ritorsioni, e la sua discussione.

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

PATUELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le conclusioni della recente inchiesta ministeriale svolta al tribunale di Ravenna. (4-05082)

RISPOSTA. — *All'esito degli accertamenti ispettivi effettuati presso il tribunale di Ravenna, ho promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor Domenico Raspini, presidente del tribunale di Ravenna, ed ho chiesto al consiglio superiore della Magistratura di disporre la sospensione provvisoria delle funzioni e dello stipendio dello stesso magistrato.*

La sezione disciplinare del Consiglio superiore, con ordinanza in data 20 luglio 1984, ha sospeso il dottor Raspini dalle funzioni e dallo stipendio.

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della pensione di riversibilità (posizione n. 3802026) della signora Cicognini Livia, residente a San Giuliano Milanese, in via Roma, 31.

Sino ad ora l'interessata non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito.(4-05260)

RISPOSTA. — *Malgrado le più accurate ricerche, non si è reso possibile individuare, con i soli dati forniti nel testo dell'interrogazione, la pratica di pensione di riversibilità concernente la signora Livia Cicognini. A tale nominativo, infatti, corrispondono numerose pratiche e, per altro, la posizione n. 38302026, segnalata dall'interrogante non corrisponde ad alcuna partita di pensione di guerra od ordinaraia.*

Pertanto, ai fini di poter effettuare ulteriori e più proficue ricerche, occorrerebbe conoscere a quale titolo la signora Cicognini avrebbe chiesto di conseguire il trattamento di riversibilità, le complete generalità della medesima e quelle del dante causa, nonché gli estremi di spedizione della domanda ed ogni altro elemento utile alla identificazione della relativa pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PELEGATTA E MANCUSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che nella zona nord-occidentale di Busto Arsizio (varese) ed in prossimità del territorio del comune di Cassano Magnago è in corso di realizzazione un nuovo edificio carcerario;

che il nuovo insediamento penitenziario era originariamente destinato a sostituire le attuali degradate e dimensionalmente indaguate strutture del carcere giudiziario di Busto Arsizio e del carcere di gallarate ed a soddisfare, per tanto, principalmente le esigenze connesse con l'attività giudiziaria del tribunale e della Pretura di Busto Arsizio e delle Preture di gallarate e Saronno;

che le caratteristiche strutturali del nuovo edificio confermano le notizie apparse sulla stampa secondo le quali il nuovo carcere verrebbe trasformato da casa circondariale, come in origine previsto, in penitenziario di massima sicurezza;

che le dette notizie, se confermate, indurrebbero gravissime preoccupazioni e perplessità in ordine alla scelta attuata unitaralmenmte dal Ministro;

che la realizzazione di un penitenziario di massima sicurezza, sia per l'insediamento diretto sia per gli effetti indotti, determinerebbe un pesante carico insediativo non tollerabile sotto il profilo urbanistico-ambientale —

se non intenda fornire urgentemente assicurazioni circa il mantenimento delle originarie caratteristiche di carcere giudiziario e, comunque, circa l'adozione di scelte compatibili con le carateristiche dell'area interessata e che in ogni caso le decisioni vengano adottate previa consultazione delle istituzioni locali interessate.

(4-01332)

RISPOSTA. — *La nuova struttura penitenziale di Busto Arsizio, ormai da tempo funzionante, ospita, secondo gli impegni a suo tempo assunti dall'Amministrazione di grazia e giustizia, gli imputati a disposizione delle autorità giudiziarie del circondario di Busto Arsizio. Nello stesso istituto è stata, inoltre, istituita una sezione di casa di reclusione nella quale vengono ristretti in prevalenza condannati definitivi di origine lombarda o, comunque, di regioni confinanti.*

Si precisa, ancora, che — di intesa con il comune di Busto Arsizio — sono state già avviate le pratiche per la restituzione all'amministrazione comunale della vecchia casa circondariale.

Sulla base di quanto procede deve escludersi, pertanto, che la nuova casa circondariale sia stata destinata ad istituto di massima sicurezza.

Infine, per quanto concerne le caratteristiche strutturali dell'edificio, v'è da considerare che le stesse furono definite negli anni più cruciali del fenomeno terroristico, e possono quindi sembrare ispirate a criteri eccessivamente custodiali, abbandonati nelle nuove costruzioni; si esclude tuttavia che tali caratteristiche, nella fattispecie, possano impedire — data la flessibilità della struttura dotata, fra l'altro, di ampi spazi aperti, di laboratori, di sale per lo studio e la socialità — l'espletamento delle attività di trattamento socio-rieducativo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

PELLEGATTA E MUSCARDINI PALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che, in data 1° agosto 1983 il comune di Varese inviava alla Presidenza del Consiglio dei ministri (prot. n. 10905/Pers) una richiesta di deroga al divieto di assumere personale per l'asilo nido di via Gondor motivandola come segue:

1) l'asilo nido in parola è stato recentemente ristrutturato con notevole impegno di risorse finanziarie, in parte provenienti da contributo regionale (150 milioni) e in parte stanziate sul bilancio comunale (260 milioni compreso l'arredamento);

2) la particolare utenza, costituita da famiglie con madre lavoratrice, pone l'esigenza di poter aprire l'asilo nido, date le numerose domande pervenute;

3) la struttura del nuovo asilo nido, consente, attivando uno dei due micronidi anche al sabato mattina, di soddisfare le peculiari esigenze del personale femmnile degli uffici statali locali, che come noto; non praticano la cosiddetta «settimana corta»;

4) il comune di Varese ha recentemente riscosso l'approvazione della commissione centrale per la finanza locale per una pianta organica di 967 posti, dei quali ne risultano coperti soltanto 686 con la disponibilità di ben 281 unità (a dimostrazione delle ocultezza e del senso di responsabilità dell'amministrazione comunale);

che il personale richiesto, è il seguente: n. 13 addetti all'assistenza (VI livello) n. 1 cuoca (IV livello) n. 1 aiuto cuoca (III livello) n. 4 addetti ai servizi (II livello);

considerato che deroghe al divieto di assunzione sono state concesse dal Presidente del Consiglio in più riprese (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 dell'8 marzo 1984 — n. 75 del 15 marzo 1984 e n. 123 del 5 maggio 1984) —

se, per i motivi sopra esposti e per le finalità sociali del provvedimento, non ritenga di poter accogliere la richiesta del comune di Varese e, di concerto con il Ministro competente, concedere la deroga di cui all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984). (4-04128)

RISPOSTA. — *Il Consiglio dei ministri, nella seduta dell'8 agosto 1984, accogliendo le richieste avanzate dal comune di Varese con note del 5 gennaio 1984 e 8 marzo 1984, ha autorizzato l'assunzione, in deroga al divieto disposto dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, del seguente personale:*

capo area servizi educativi, culturali e tempo libero *1*
capo attività scuola materna *1*
conservatore museale *1*
vigili urbani *5*
assistenti salvamento *2*
inservienti piscina *2*
bidelli *5*
addetti alla assistenza *10*
cuoca asilo nido *1*
aiuto cuoca asilo nido *1*
addetto ai servizi asilo nido *2*

Si fa inoltre presente che il relativo decreto, che è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, sarà quanto prima pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Il Ministro per la funzione pubblica: GASPARI.

POLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in seguito ai programmati lavori di raddoppio della linea ferroviaria Cerea-Legnago da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, gran parte della via Federico Chopin di Legnago (Verona) verrà utilizzata a tal fine, impedendone coseguentemente il passaggio agli abitanti del luogo;

la strada suddetta venne costruita dall'Azienda stessa circa vent'anni or sono, in seguito alla soppressione di un passaggio a livello incustodito che garantiva il passaggio degli abitanti;

gli abitanti della strada suddetta si dichiarano disponibili a cedere a titolo gratuito l'area necessaria per la costruzione di una nuova strada che sostituisca quella utilizzata per i lavori di raddoppio —

quali interventi intenda predisporre per risolvere il problema sollevato. (4-05269)

RISPOSTA. — *Nell'ambito dei lavori per la costruzione del raddoppio della linea ferroviaria Cerea Verona-Legnago, l'Azienda delle ferrovie dello Stato realizzarà anche un nuovo tratto di strada di circa 180 metri, in posizione parallela rispetto all'attuale via Federico Chopin e dalle stesse caratteristiche, in sostituzione del corrispondente tratto di tale via situato nell'area di proprietà ferroviaria, che è ora necessario utilizzare per la sede del secondo binario.*

La realizzazione del suddetto programma potrà aver luogo a condizione che i proprietari interessati pongano a disposizione gratuitamente, secondo quanto già concordato in via breve fra gli stessi ed i locali uffici delle Ferrovie dello Stato, le aree occorrenti per la nuova strada.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso che nel 1982 è stato presentato analogo atto di sindacato ispettivo recante il n. 4-13208 – come mai alla signora Bruno Rosa nata Pucciolotto, abitante in via De Branca, 59, Catania, titolare della pensione provvisoria di riversibilità n. 2166814 dal marito Bruno Giuseppe, C. N., 5ª CTG, deceduto il 16 dicembre 1974, comunicata all'interessata in data 5 gennaio 1976 dalla Direzione provinciale del tesoro di Catania con lettera n. 7059/Uff. 10 S.a.d. 18280, dopo quasi otto anni non è stato mandato il libretto di pensione, sicché, avendole l'ufficio postale rifiutato il pagamento con il folgio provvisorio, l'interessata rimane priva anche della modesta somma cui ha diritto; si fa osservare che la pratica è stata sollecitat dalla vedova sette volte e tre volte dalla Direzione provinciale del tesoro di Catania, senza ricevere mai alcuna risposta.

(4-01503)

RISPOSTA. — *Con determinazione provvisoria emessa il 5 gennaio 1976, n. 18280, dalla direzione provinciale del Tesoro di Catania, alla signora Rosa Picciotto, vedova dell'invalido Giuseppe Bruno deceduto il 16 dicembre 1974, è stata concessa, dal giorno successivo a quello di morte del marito, la riversibilità della pensione di guerra di quinta categoria di cui il medesimo era titolare, con riserva di emettere provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 59 — comma sesto — della legge 18 marzo 1968, n. 313, di competenza della Direzione generale delle pensioni di guerra.*

All'uopo la pratica è stata inviata a questa Amministrazione per accertare l'eventuale nesso di interdipendenza tra l'infermità che determinò la morte del signor Bruno e l'infermità contratta a causa di servizio di guerra, al fine di stabilire se alla signora Picciotto, in luogo del trattamento di riversibilità, potesse competere pensione indiretta di guerra.

In base alle vigenti disposizioni di legge, infatti, alla vedova del militare deceduto in dipendenza del conflitto, vale a dire a causa delle ferite, lesioni od infermità riportate o contratte in occasione del servizio prestato durante la guerra, spetta un trattamento pensionistico più favorevole, per cui si rendeva necessario accertare, in via preliminare, le cause che determinarono il decesso del signor Bruno.

Poiché dalla documentazione acquisita tramite il comune di Catania è risultato che il signor Bruno morì per infermità non dipendente da causa di servizio di guerra, né interdipendente con l'affezione per la quale il medesimo già godeva di pensione, questa Amministrazione ha provveduto, con determinazione direttoriale del 30 marzo 1984, n. 1366521, a confermare il trattamento di riversibilità già concesso alla signora Picciotto, in via provvisoria, dalla direzione provinciale del Tesoro di Catania a far tempo dal 17 dicembre 1974.

Il surriferito provvedimento confermativo, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni du guerra nell'adunanza collegiale del 2 aprile 1984, è stato trasmesso, con il relativo ruolo di variazione n. 1188276, alla direzione provinciale del Tesoro di Catania con elenco del 3 aprile 1984, n. 7, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Si soggiunge infine che la direzione provinciale del Tesoro di Catania, con nota del 21 gennaio 1984, n. 47044, diretta alla Direzione generale del tesoro — divisione ventitreesima ha comunicato di aver provveduto ad emettere, a favore della signora Picciotto, il certificato di iscrizione modello 56 DD (libretto) cui fa riferimento l'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

RONCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere – pemesso che:

Romana Baracca, pacifista di 23 anni residente a Firenze, giovedì 19 luglio è stata fermata e poi arrestata, nei pressi della base missilistica di Comiso e, con l'accusa di spionaggio, tradotta nel carcere di Ragusa;

tale accusa, usata troppo spesso e con disinvoltura contro pacifisti fermati e arrestati in quella zona, risulta del tutto infondata e ridicola e che, quindi. risulta essere un'inaudita intimidazione;

fino al 25 luglio al suo avvocacato di fiducia, Di Giovanni, non è stato consentito, con diverse ragioni pretestuose, di avere un colloquio con la sua assistita in carcere;

invece Romana Baracca è stata interrogata dal vicequestore Occhipinti alla presenza di un difensore nominato nella persona di un altro vicepretore avvocato Baieri —

quali provvedimenti intendono adottare per verificare se tali notizie siano esatte;

per fare in modo che la legalità venga ristabilita anche nella zona di Comiso;

per garantire anche ai pacifisti la libertà di circolare e di manifestare le proprie leggittime convinzioni con i mezzi consentiti dalla legge e garantiti dalla Costituzione. (4-05172)

RISPOSTA. — *Si trascrive quanto ha testualmente riferito, in merito alla vicenda oggetto dell'interrogazione, il procuratore della Repubblica di Ragusa.*

«L'imputata Romana Carrubba (e non Baracca), pacifista ospite del campo pacifisti La Ragnatela di Comiso (Ragusa), è stata denunziata in stato di fermo il 19 luglio 1984 dai carabinieri di Comiso siccome gravemente indiziata del delitto di tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (articolo 256 codice penale) commesso il precedente giorno 14 luglio 1984 per avere insistentemente richiesto informazioni di carattere militare ad alcuni avieri in servizio presso l'areoporto militare Nagliocco di Comiso.

Interrogata dal pretore di Comiso l'indomani del fermo — 20 luglio 1984 — in presenza del difensore nominato di fiducia avvocato Francesco Baglieri, la Carrubba ha respinto gli addebiti protestandosi estranea ai fatti contestati. Sussistendo sufficienti indizi di responsabilità, il Pretore ha convalidato il fermo emesso, sotto la stessa data del 20 luglio 1984, mandato provvisorio di arresto.

Pervenuti gli atti in quest'ufficio il 21 luglio 1984, il difensore dell'imputata avvocato Baglieri ha presentato istanza di scarcerazione per insufficienza di indizi o in subordine di libertà provvisoria il successivo giorno 23 luglio 1984 e sotto questa ultima data la Carrubba ha nominato, nelle forme di cui all'articolo 80 del codice di procedura penale suo difensore di fiducia unitamente al citato avvocato Baglieri anche l'avvocato Di Giovanni. Detta nomina è pervenuta in questo ufficio il giorno 25 luglio 1984.

Frattanto in data 24 luglio 1984 i carabinieri di Comiso denunziavano la Carrubba unitamente ad altre sei pacifiste dello stesso campo, per il delitto di introduzione clandestina all'interno dell'areoporto militare, commesso nella notte del 21 aprile 1984.

Il sostituto dottor Rustico fissava in conseguenza nuovo interrogatorio dell'imputata per il giorno 26 luglio 1984 dandone avviso personalmente a mezzo telefono anche all'avvocato di Giovanni che infatti presenziò all'interrogatorio. Con provvedimento del giorno successivo, 26 luglio 1984, alla Carrubba è stata concessa la libertà provvisoria e la stessa è stata immediatamente scarcerata.

In data 30 luglio 1984 l'imputata ha presentato richiesta di riesame del provvedimento con cui non era stata accolta l'istanza di scarcerazione per mancanza di indizi, richiesta che il tribunale ha dichiarato inammissibile in data 1° agosto 1984.

La direzione di questa casa circondariale mi ha informato, a richiesta, che il giorno 23 luglio 1984 l'avvocato Di Giovanni, la cui nomina — come detto — è qui pervenuta il giorno 25 luglio 1984 aveva chiesto di conferire con la sua necessaria autorizzazione di questo ufficio, per altro mai richesta.

Alla luce delle notizie riferite, nessun provvedimento va, nella specie, adottato dal Governo. È compito dell'autorità giudiziaria procedere agli accertamenti e valutazioni in

merito, rimanendo salvi i rimedi apprestati dall'ordinamento processuale a garanzia delle situazioni giuridiche soggettive.

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere —

premesso che in occasione del dibattito del bilancio postelegrafonico 2984 presso la X Commissione sono stati evidenziati gli investumenti dell'Amministrazione postelegrafonica per la realizzazione della rete Telex-Dati a commutazione di circuito per il servizio telex ed il servizio dati, in massima parte costruita ed in grado di accolgiere l'attuale richiesta di utenza telex;

considerato che detta rete potrà accogliere una utenza telex fino a 35.000 unità (utenze previste fino al 1980 con la potenzialità delle centrali ordinate da parte dell'Amministrazione postelegrafonica);

tenuto presente cche l'attuale utenza telex avrà convenienza a scegliere il nuovo servizio telex per la trasmissione di testi scritti quando realizza un traffico elevato (utenza affari che supera i 600 minuti mensili di traffico telex e che è circa il 23 per cento del totale dell'attuale utenza che è di 60 mila unità);

tenuto presente che tutte le parti politiche hanno sollevato il problema di evitare al momento qualsiasi doppione di rete senza sensibili benefici per la qualetà del servizio —:

quali studi di carattere tecnico ed economico sono stati fatti dal Consiglio superiore tecnico nel prevedere la distribuzione dei nuovi servizi nelle tre reti esistenti e sottospecificati in attesa della realizzazione della Rete integrata nella tecnica e nei servizi;

quali sono le ultime indicazioni del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni in merito alla distribuzione dei nuovi servizi sulla rete fonia—dati (gestita dalla SIP), Telex—Dati (in atto gestite dalla Amministrazione postelegrafonica) e dalla Rete ITAPAC, la cui rete primaria è in atto gestita dall'Amministrazione postelegrafica attraverso i tre Nodi (NCP—Nodi a commutazione di pacchetto) di Milano, Roma e Torino, il Centro di manutenzione internazionaledi Roma ed in corso di istallazione altri due nodi Firenze e Napoli e 31 ACP per successivamente completare la rete con i 12 nodi previsti nel piano di sviluppo quinquennale della Nuova Rete Dati approvato dal Consiglio superiore tecnico;

per quale data sarà aperto il servizio Telex nella rete Telex—Dati da parte dell'Amministrazione postelegrafonica;

se e per quale data è prevista l'apertura del servizio Telex nelle altre due Reti consideriamo che la potenzialità della rete Telex—Dati, già ordinata, è in grado di accolgiere l'utenza Telex prevista fino al 1990 con possibilità di apliamenti modulari. (4-03159)

RISPOSTA. — *Il piano di realizzazione della rete pubblica specializzata per i dati, definito nel 1978 ed approvato dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nella ventisettesima adunanza del 10 luglio 1979, prevede una topologia di rete articolata su due distinti livelli:*

quello inferiore, opportunamente interconnesso con le reti telefonica e telex ed in grado di commutare il traffico delle aree secondarie;

quello superiore, per il traffico tra le aree primarie e terminale per le sedi di allocazione dei centri superiori.

Le tecniche di commutazione, a circuito e a pacchetto, all'inizio specializzate, saranno opportunamente interconnesse a norma delle raccomandazioni del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), appena esse saranno definite. Detto piano è in corso di realizzazione e sono ora

in funzione le strutture di impianto che costituiscono le sezioni specializzate dell'unica rete.

*In particolare per il servizio Telex—dati sono state installate le centrali EDS (*electronic data system*) di Milano, Torino, Roma, Palermo e Bari; sono in corso di installazione quelle di Firenze, Padova, Ancona, Genova e sono stati stipulati i contratti per le centrali di Parma, Brescia, Catania, Napoli, Verona, Venezia.*

Nella trentacinquesima adunanza della prima sezione, del 6 luglio 1982, il citato cconsiglio superiore ha approvato l'entrata in esercizio della nuova rete telex-dati che costituisce la rete primaria per dati a commutazione di circuito, alle velocità di 300, 1200, 4800 e 9600 bit *al secondo. I relativi canoni e tariffe sono stati pubblicati nella* Gazzetta ufficiale *del 6 aprile 1983, n. 94. Nella stessa adunanza è stato anche autorizzato l'impiego della rete fonia dati, per il traffico in alternativa a quello telefonico, come rete secondaria a commutazione di circuito.*

Per quanto riguarda il servizio teletex, il più volte citato consiglio superiore, nella sua quarantasettesima adunanza generale dell'8 luglio 1982, esprimeva parere favorevole all'impiego della rete telex-dati per il servizio teletex, del quale esso costituisce la classe di utente dati a 244 bit *al secondo. Le relative tariffe sono pertanto stabilite per quella classe e pubblicate nella* Gazzetta ufficiale *sopra citata.*

Per quanto concerne l'ITAPAC, della quale i primi tre nodi dei sei previsti, oltre al centro di gestione e manutenzione ed al nodo internazionale, sono ora in funzione, insieme a numerosi ACP (adottatori concentratori di pacchetto) dell'Amministrazione e della SIP, il consiglio superiore PTA, nella sua sessantesima adunanza generale del 28 luglio 1983, ha approvato sia l'attivazione del servizio sperimentale che le tariffe e i canoni proposti.

Il provvedimento tariffario, approvato dal consiglio di amministrazione il 3 agosto 1983, è in corso di registrazione. Con la sua pubblicazione si aprirà il servizio sperimentale commerciale della nuova rete dati a pacchetto, per la quale sono anche in corso, con esito favorevole, le prove di connessione sperimentale con alcune amministrazioni estere.

La rete telex—dati realizzata con le centrali EDS è quella più idonea per l'espletamento del servizio teletex, come risulta dall'esperienza di altre Amministrazioni e come affermato dal consiglio superiore delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

La funzione di eventuali altre reti, come la fonia dati o quella a pacchetto, non potrà che essere quella di convogliare il traffico teletex sulla rete EDS, appena sarà realizzata l'interconnessione tra le reti, che insieme costituiranno la rete pubblica commutata per dati.

Le risorse di rete EDS già acquisite o programmate sono in grado di soddisfare le esigenze dell'utenza teletex almeno sino al 1990.

Da ultimo si significa che l'espletamento del servizio sulle altre due reti specializzate, pur essendo tecnicamente possibile, non è attualmente previsto, in quanto la rete telex—dati è, almeno per ora, idonea e sufficiente a fronteggiare le richieste dell'utenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

SOSPIRI. — *Al Ministro de tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei m otivi per i quali Riziero Gino Di Domenico, residente in Beffi (L'Aquila), non sia stato ancora chiamato a visita dalla Commissione medica di Chieti pur avendo inoltrato fin dal 1979 domanda (posizione numero 9107978) intesa ad ottenere la pensione di guerra. (4-04823)

RISPOSTA. — *Malgrado le più accurate ricerche, non risulta qui pervenuta la domanda che il signor Riziero Gino Di Domenico assume di aver inoltrata sin dal 1979.*

Risulta, invece, che la pratica di pensione posizione n. 9107978/D, cui accenna l'interrogante è stata impiantata a seguito di

istanza inviata dall'interessato il 21 aprile 1982 con raccomandata n. 2483.

Essendo stata prodotta oltre i termini di scadenza tassativamente stabiliti dagli articoli nn. 99 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, tale istanza non può essere produttiva di effetti giuridici restando preclusa, per tardiva presentazione della stessa, ogni pronuncia di merito in ordine al riconoscimento del diritto a pensione di guerra richiesto dal signor Di Domenico.

Nei termini di cui sopra, quindi, è stato emesso, in data 23 dicembre 1982, formale provvedimento n. 1677/FT che risulta trasmesso, il 15 gennaio 1983, al comune di Beffi, per la notifica alla parte interessata.

Dopo tale data, non risulta che il signor Di Domenico abbia presentato una qualsiasi altra richiesta. Non risulta neppure che il medesimo, avvalendosi del combinato disposto di cui agli articoli 44 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, abbia impugnato il provvedimento di cui sopra è cenno e, pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, da parte di questa Amministrazione, nei riguardi del predetto interessato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPRIRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi per i quali, dopo anni, non sia ancora stato esaminato, da parte della Corte dei conti, IV Sezione giurisdizionale ordinaria, il ricorso n. 099230, prodotto da Francescco De Vincentiis, residente in Città Sant'Angelo (Pescara), cui è intestata una pratica di pensione di guerra. (4-04832)

RISPOSTA. — *L'istanza con la quale il signor Francesco De Vincentis (e non De Vincentiis) chiese di conseguire trattamento pensionistico di guerra in qualità di padre dell'extubercolare, risulta definita negativamente, con decreto ministeriale del 15 marzo 1962 n. 1973956, per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità che trasse a morte il figlio.*

Il cennato provvedimento — contro il quale fu presentato ricorso giurisdizionale n. 606226, tuttora pendente presso la Corte dei conti — ed i relativi atti, vennero trasmessi, in data 20 marzo 1962, al Ministero della difesa—marina per gli ulteriori adempimenti di competenza trattandosi di militare deceduto in servizio ordinario.

Il ricorso giurisdizionale n. 099230, cui l'interrogante fa riferimento, fu presentato dal signor De Vincentis contro il decreto emesso dal Ministro della difesa in data 28 novembre 1941, n. 0088, con il quale, al predetto, venne negato diritto a trattamento pensionistico indiretto per la morte del figlio.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la Corte dei conti è risultato che i due surriferiti gavami, riuniti in rito, sono attualmente in corso di trattazione presso la quarta sezione giurisdizionale per le pensioni ordinarie e che, per la loro definizione, era stata fissata udienza in data 20 febbraio 1984. Detta udienza, però, è stata rinviata a seguito di ordinanza del magistrato il quale ha chiesto che, prima di adottare decisioni al riguardo, venga interpellato l'ufficio del medico legale del Ministero della sanità per un conclusivo parere tecnico—sanitario in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità che trasse a morte il signor Pietro De Vincentis, parere che non risulta, sinora, acquisito agli atti della causa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TAMINO E CALAMIDA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —premesso che:

l'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, stabilisce la consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive a regime nella misura del 5 per cento;

l'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale sugli organici delle scuole ed istituti di

istruzioni secondaria superiore stabilisce che per l'anno scolastico 1984-85 le dotazioni organiche aggiuntive rimangono in fase di prima applicazione, ovvero pari all'eventuale soprannumero e ciò in difformità con quanto disposto negli ordini di scuola e, a nostro avviso, in contrasto con la lettera e lo spirito della legge;

tale disposizione sottrae di fatto alcune migliaia di posti di lavoro da attribuire tramite i concorsi ordinari in corso di svolgimento e tramite la modifica della legge n. 270, che anche il Governo intende attuare —

se il Ministro della Pubblica istruzione intenda finalmente applicare la legge n. 270 o se, al contrario, voglia proseguire, come altri atti amministrativi dimostrano, nel suo stravolgimento;

se la scomparsa di queste migliaia di posti di lavoro è in relazione con le 12.000 asdsunzioni nel pubblico impiego promesse alle organizzazioni sindacali nel recente «protocollo d'intesa», in una sorta di partita a giro, fidando nel complice silenzio di chi sa. (4-03206)

RISPOSTA. — *Le disposizioni ministeriali emanate per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, sembrano coerenti con lo spirito e la lettera dalla normativa contenuta negli articoli 13 e 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270.*

Il citato articolo, infatti, ha stabilito che i posti delle dotazioni in parola - a differenza di quanto previsto per le scuole materne, elementari e medie — devono corrispondere al numero dei docenti in soprannumero, determinato anche in riferimento alle immissioni in ruolo previste dalla stessa normativa.

La difformità di disciplina riscontrata dall'interrogante è voluta dalla stesso legislatore ed è da attribuire, sostanzialmente all'opportunità di evitare l'adozione di criteri che — in vista della riforma della scuola secondaria superiore (in corso di definizione) — potessero in qualche modo pregiudicare future scelte legislative nello specifico settore, avuto riguardo alla gestione del personale.

Di conseguenza, i posti delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole secondarie superiori determinati come già detto in relazione alle posizioni soprannumerarie, non avrebbero potuto essere finalizzati, con provvedimento amministrativo, alle esigenze di mobilità del personale, nè essere assegnati sia pure parzialmente, ai concorsi ordinari, possibiltà quest'ultima che il più delle volte richiamato articolo 20 —quinto comma — della legge n. 270 del 1982 ha previsto, com'è noto, soltanto per le scuole materne, elementari e medie.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

TAMINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — tenuto conto che:

sono stati stanziati 25 miliardi per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Padova;

in precedenza era già stata proposta una radicale ristrutturazione del vecchio edificio e, nel contempo, l'utilizzo di un altro edificio di proprietà del Comune, opportunamente ristrutturato, sito in via Cassia, da adibire a uffici amministrativi della pretura, proposta condivisa anche dal sindacato degli avvocati;

recentemente sono stati installati nell'attuale palazzo di giustizia inpianti di sicurezza per una spesa di alcuni miliardi, che ora sembrano gettati al vento (a meno che non si trasportino le porte blindata nel nuovo palazzo di giustizia!);

i mali che affliggono la giustizia in Italia non sono tanto di ordine edilizio, quanto di carente organico e di arretratezza legislativa —

quali sono i motivi che hanno portato ad una scelta così radicale e costosa, in un momento in cui si tende a comprimere la

spesa pubblica per sanare il *deficit* dello Stato, e quali ragioni hanno portato invece a scartare l'ipotesi di una ristrutturazione del vecchio edificio che ospita attualmente il palazzo di giustizia. (4-03634)

RISPOSTA. — *In data 11 novembre 1982 questa Amministrazione ha espresso parere favorevole sul progetto concernente esclusivamente il restauro dei locali destinati ad uffici della pretura di Padova ed avente ad oggetto l'esecuzione di lavori resi necessari dallo stato di instabilità degli stessi, constatato dell'ufficio tecnico del predetto comune su segnalazione del pretore titolare dell'ufficio. La spesa prevista in progetto ammonta a lire 38 milioni.*

In ordine, poi, alla proposta — cui si fa riferimento nella interrogazione — di una radicale ristrutturazione dell'attuale palazzo di giustizia, non risulta pervenuta alcuna notizia in tal senso alla competente Direzione generale del Ministero. In data 15 ottobre 1983 il sindaco di Padova ha, invece, comunicato l'intendimento di realizzare un nuovo edificio giudiziario, stante l'assoluta carenza di spazio e la scarsa funzionalità di quello attuale rispetto alle esigenze degli uffici giudiziari.

In merito a tale iniziativa l'amministrazione comunale di Padova è stata invitata a trasmettere il relativo progetto esecutivo, corredato del parere di idoneità tecnica e congruità della spesa da parte del provveditorato regionale alle opere pubbliche. Si è tuttora in attesa di tale progetto e di conoscere la spesa prevista per la realizzazione dello stesso.

Si precisa, comunque, che per quanto concerne la scelta del tipo di intervento edilizio da attuare per una migliore sistemazione delgi uffici giudiziari, ogni iniziativa in merito compete esclusivamente ai comuni, previ gli opportuni accordi con i capi degli uffici giudiziari locali. Una volta redatto dal comune il progetto relativo all'intervento scleto, competerà a questo Ministero esprimere in ordine allo stesso il proprio parere.

Come è noto, nel bilancio di previsione per l'anno 1980 è stato istituito un apposito capitolo al fine di assicurare e tutelare l'esercizio della funzione giurisdizionale e di garantire la sicurezza dei magistrati e del personale che operano negli uffici giudiziari.

Nella scelta fra i possibili metodi da adottare, per conseguire la migliore utilizzazione dei fondi stanziati, è stato ritenuto di privilegiare quello di affidare ai capi delle corti di appello l'iniziativa delle richieste concernenti l'installazione degli impianti per la sicurezza dei palazzi di giustizia, nella considerazione che, non disponendo l'amministrazione di un ruolo tecnicamente qualificato allo svolgimento di tale attività, i predetti capi dispongano di maggiori elementi di valutazione delle esigenze di sicurezza e del grado delle stesse.

In data 22 luglio 1980 è stata, pertanto, diramata una circolare con la quale i capi di corte sono stati invitati a predisporre, con ogni possibile urgenza, un piano per la sicurezza interna ed esterna degli edifici ubicati nel territorio di loro competenza mediante l'acquisizione di almeno tre progetti-offerta, predisposte da ditte specializzate nel settore della sicurezza, opportunamente vistati per la congruità dei prezzi dall'ufficio tecnico erariale, territorialmente competente.

L'invito, è stato, inoltre, esteso alla predisposizione di misure antincendio di tutti i locali e, in particolare, di quelli destinati ad archivi nonchè al rinvenimento di un locale idoneo per la realizzazione di una camera blindata per la custodia dei corpi di reato di particolare valore probatorio e commerciale.

Gli elaborati che pervengono dagli uffici giudiziari vengono sottoposti all'esame dell'apposti commissione ministeriale tecnico-consultiva per la sicurezza, istituita con decreto ministeriale 3 giugno 1981, per l'acquisizione del prescritto parere sulla completezza dei progetti e sulla loro idoneità a soddisfare le finalità da perseguire, mentre, precedentemente, gli elaborati venivano inviati per il parere tecnico dell'autorità nazionale per la sicurezza, istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Sulla base di tale parere, viene avviata la prescritta procedura per la stipulazione

del contratto di fornitura dell'impianto di sicurezza.

Ciò premesso, per quanto concerne la situazione di Padova, la prima richiesta di installazione dell'impianto di sicurezza dell'edificio destinato a sede degli uffici giudiziari è pervenuta il 14 novembre 1980, corredata dai progetti-offerta debitamente vistati dall'ufficio tecnico erariale competente.

In data 6 novembre 1981 il tribunale di Padova, in esecuzione delle innovazioni formulate dall'autorità nazionale per la sicurezza (all'epoca competente ad esprimere il parere tecnico), ha trasmesso tre nuovi progetti-offerta, debitamente vistati, dall'ufficio tecnico erariale di quella città.

Detti elaborati, pervenuti alla direzione competente dopo la data di costituzione della precitata commissione ministeriale per la sicurezza, sono stati trasmessi alla commissione stessa, che ha espresso (17 novembre 1982) parere favorevole in ordine al progetto della ditta Omodei; questo prevede l'installazione di un sistema globale di sicurezza dell'edificio destinato ad uffici giudiziari di Padova per il prezzo di lire 996.410.000 + IVA. Nel febbraio 1983, si è proceduto alla stipula del relativo contratto, il cui sistema risulta essere già stato messo in funzione.

Alla luce di quanto precede si è ritenuto di dare corso alla richiesta avanzata dai capi degli uffici giudiziari di Padova, non potendosi prevedere i tempi occorrenti, per la edificazione del nuovo palazzo di giustizia e dovendosi, comunque, garantire la sicurezza e la incolumità del personale che vi opera attualmente.

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

TAMINO E GORLA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere —

tenuto conto che nei comuni di Artegna e Buja, in provincia di Udine, è in corso l'*iter* amministrativo per la costruzione di un autodromo che possa ospitare, al massimo, competizioni di Formula 2. A tale proposito si fa presente che negli scorsi anni la richiesta di concessione avanzata dalla società interessata (ANFRI - autodromo in Friuli) era stata respinta dalla popolazione del comune di Bordano (prossimo ai sopracitati) e che anche ora trova dissensi fra le popolazioni coinvolte;

facendo presente, inoltre, che la richiesta informale, formulata dalla società interessata agli enti lcoali regionali, per un contributo pubblico alla realizzazione dell'opera, e recepito dalla Comunità collinare del Friuli nel proprio «Piano d'intervento straordinario 1983-85» con priorità, con la previsione di spesa di 600 milioni prevede l'utilizzazione dei fondi della legge n. 828 del 1982, recepita con legge regionale n. 70 del 1983 e cioè dei fondi destinati dallo Stato alla Regione per il completamento della ricostruzione dopo il sisma del 1976 e per lo sviluppo socio-economico della Regione. Infatti entrambi i comuni interessati ricadono nell'area maggiormente interessata dal sisma e non si vede come, in mancanza di progetti e precise previsioni di sviluppo che l'ANFRI non ha fornito, si possa presumere che un autodromo possa essere elemento prioritario di sviluppo —

se ritiene anche sulla base di analoghe iniziative già esistenti altrove, che una simile struttura sportiva possa essere economicamente autosufficiente oltre che rappresentare un momento di più generale beneficio per l'area che la dovrebbe ospitare. (4-03940)

RISPOSTA. — *La commissione sportiva, automobilistica italiana ha trasmesso, sull'argomento, una relazione dell'*Automobil club *di Udine.*

Il detto Automobil club *ha reso noto che la società ANFRI detiene una concessione demaniale in comune di Trasaghis (Udine) (prossimo al comune di Bordano) (Udine), che aveva posto a disposizione per una eventuale realizzazione di un impianto sportivo per competizioni motoristiche, ed aveva altresì fatto compiere uno studio di massima per verificare la fattibilità dell'opera. Successivamente, per difficoltà connesse al passaggio nelle immediate vici-*

nanze del metanodotto della SAIPEM con le relative aree di rispetto, veniva di fatto esclusa la possibilità di realizzazione sul terreno in questione.

Il comune di Artegna (Udine) ha successivamente dato incarico a un professionista per la verifica sempre della fattibilità di un impianto multifunzionante, nel quale avrebbe trovato ospitalità non solo una pista per sport motoristici, ma anche attrezzature per il tempo libero e per altri sport popolari (tennis, bocce, piscina, palestre) questo nell'ambito di un piano di sviluppo della zona depressa, previsto dalle leggi statali e regionali.

La società ANFRI ha seguito con interesse questa iniziativa che rientra certamente nei suoi scopi statutari, ma allo stato degli atti non risulta che si sia andati al di là di atti dichiarativi di volontà da verificare.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FARAGUTI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se abbiano notizie dell'invio di procedimenti penali per calunnia o altro carico del giudice Palermo dopo le dichiarazioni dei responsabili del PSI nei di lui confronti, ovvero a carico di costoro per tali dichiarazioni; infatti, le stesse non possono che comportare, a norma di legge, l'inizio d'ufficio di almeno uno dei due procedimenti. (4-04983)

RISPOSTA. — *Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia ha comunicato che nessun procedimento penale trovasi pendente presso questa procura relativo ai fatti di cui all'interrogazione.*

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

TATARELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — in riferimento all'indagine della Corte dei contirelativa alla regolarità dei conti di gestione di un primo gruppo di unità sanitarie locali, all'accertata «spesa sommersa» di 2 mila miliardi solo nell'esercizio 1982, alle ispezioni tutte critiche e contestative di 27 unità sanitarie locali da parte del Ministero del tesoro — se intenda, anche alla luce delle dichiarazioni programmatiche di GOverno, commissarie le unità sanitarie locali e quali iniziative di sua competenza ritenga possibile assumere nei confronti dei presidenti dei comitati regionali di controllo che, di fatto, sono la concausa degli sperperi per l'acquiescenza rispetto a delibere dichiaratamente illegittime e che non hanno mai trasmesso alla Corte dei conti atti relativi alle responsabilità evidenti degli amministratori.

In merito si fa presente che dalle documentazioni esistenti presso la Corte dei conti risultano conenzioni abusive con laboratori di analisi private, segnalazioni di mancato impiego di costosi apparecchi, di finanziamenti di squadre di calcio, di ingiustificati viaggi all'estero di consiglieri di amministrazione e delle loro famiglie.

È della fine dello scorso settembre, a quest'ultimo proposito, una sentenza della prima sezione giurisdizionale che ha condannato 13 amministratori di unità sanitaria locale a risarcire lo Stato del danno patrimoniale derivatogli dalla illegittima partecipazione di alcuni dirigenti al VI Congresso internazionale di ingegneria ospedaliera svoltosi a Washington a metà luglio 1980.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere le iniziative che il Governo intende assumere per l'istituzione delle sezioni regionali contabili che da circa un ventennio non trovano soluzioni di attuazione. (4-00825)

RISPOSTA. — *Le unità sanitarie locali sono strutture operative dei comuni alle quali è riconosciuta — in mancanza di personalità giuridica di diritto pubblico — un'ampia autonomia amministrativo-contabile. Va, tuttavia, precisato che l'articolo 11, decimo comma, della legge 11 novembre 1983, n.*

638, ha previsto che ove le unità sanitarie locali non ottemperino, senza giustificato motivo, ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e coordinamento, emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa diffida, adottino i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.

Analogo potere è attribuito al Ministero della sanità, su segnalazione del commissario di Governo, in caso di inerzia da parte delle regioni e delle province autonome. In tal senso, infatti, la maggior parte delle Regioni ha operato, prevedendo, nell'ambito delle leggi disciplinanti la istituzione del servizio sanitario regionale o del relativo sistema di contabilità, apposite disposizioni in materia di controllo sostitutivo sugli atti delle unità sanitarie locali.

Per quanto concerne, invece, il controllo sostitutivo sugli organi, si osserva che alle unità sanitarie vanno applicate le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, le quali, all'articolo 323, prevedono lo scioglimento degli organi con decreto del Presidente della Repubblica, previa relazione del ministro proponente, per gravi motivi di ordine pubblico ovvero per la reiterata inosservanza di obblighi loro imposti per legge.

Alla luce di quanto surriferito, si informa l'interrogante che in taluni casi, sussistendo i presupposti di illegittimità o di scarsa funzionalità delle unità sanitarie, si è provveduto al loro commissariamento, mentre non può non rilevarsi che l'auspicato commissariamento generalizzato di tutte le unità sanitarie locali costituirebbe un provvedimento di eccezionale gravità, suscettibile di provocare un elevato contenzioso giudiziario, nonchè la paralisi del servizio sanitario nazionale.

In relazione, poi, alle iniziative da intraprendere nei confronti dei presidenti dei comitati regionali di controllo, giova precisare che la nomina di tali organi, previsti dall'articolo 130 della Costituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dai presidenti delle giunte regionali, nella cui competenza rientra, pertanto, anche l'accertamento di eventuali responsabilità.

Si soggiunge inoltre che, in ordine alle irregolarità amministrativo-contabili segnalate, la ragioneria generale dello stato ha inviato alle regioni interessate, nonchè al Ministero della sanità, alla procura generale della Corte dei conti ed ai commissari di Governo, apposite note recanti le osservazioni di legittimità e di merito di maggiore rilevenza formulate dai colleghi dei revisori operanti presso le varie unità sanitarie locali e dai servizi ispettivi dell'ispettorato generale di finanza, sollecitando, nel contempo, le regioni ad adottare provvedimenti di competenza.

Si comunica, infine, che questa Amministrazione non può assumere alcuna iniziativa in ordine all'istituzione di sezioni regionali della Corte dei conti in quanto, attesa la delicatezza della questione, ogni decisione è rimessa all'esclusiva competenza del Governo nella sua collegialità.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TRAMARIN. — *Al Ministro di Grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che in questi giorni ai cittadini padovani che si rivolgono all'ufficio ingoti della procura della Repubblica di Padova per informazioni o richieste di certificati viene risposto che l'ufficio è chiuso per ferie del personale — se esistono circolari o disposizioni ministeriali che consentano la chiusura totale o parziale di uffici giudiziari centrali o periferici per consentire al personale di godere delle ferie estive. (4-05230)

RISPOSTA. — *Non esistono circolari o disposizioni ministeriali che consentano la sospensione dei servizi degli uffici giudiziari nel periodo feriale.*

In merito al contenuto della interrogazione, il procuratore della Repubblica di Padova ha poi confermato, con fonogramma del 7 agosto 1984 protocollo n. 1411/84, che i servizi di quell'ufficio sono tutti fun-

zionanti e che, in particolare, si svolge regolarmente il servizio di registrazione denunce contro ignoti e rilascio certificati.

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

VALENSISE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso:

che la Corte dei conti, 1ª Sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra, con decisione n. 271594 del 25 settembre 1980 — 11 ottobre 1980, resa nel ricorso n. 689440 proposto da Perri Carmelo, nato il 3 agosto 1899 e riassunto dalla vedova Citino Maria Carmela, disponeva il rinvio degli atti al Ministero del tesoro per i provvedimenti dovuti, rilevando nellamotivazione della decisione che l'autorità amministrativa non si era mai pronunziato in merito alle infermità artrosiche, cervicali, paraparesi degli arti inferiori, nonostante la disposizione recata in precedente decisione della stessa Corte (n. 33734 del 20 giugno 1956, nel ricorso n. 278850 avverso decisione numero 1224730; proposto dallo stesso Perri Carmelo);

che nonostante il nuovo rinvio degli atti al Ministero e l'espresso rilievo della Corte dei Conti, l'autorità amministrativa non si è ancora pronunziata; pur risultando evidente la dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità ricordate, conseguenti ad altre infermità a suo tempo indennizzate;

che la persistente omissione di fronte alle reiterate pronunzie della Corte dei conti è in contrasto con i principi generali dell'ordinamento —

se intende intervenire per un sollecito provvedimento dell'amministrazione secondo le reiterate indicazioni della Corte dei Conti, accertando nel contempo le eventuali responsabilità per la inammissibile non ottemperanza a precise indicazioni di ben due decisioni della Corte dei conti.

(4-02649)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale del 22 novembre 1941, n. 042491, vennero concesse, per riscontrato aggravamento dell'infermità: deperimento organico ed oligoemia in soggetto già malarico a suo tempo indennizzata, altre due annualità della pensione di ottava categoria.*

Con decreti ministeriali del 31 gennaio 1947, n. 1024349, del 21 marzo 1948, n. 1060406, e del 14 marzo 1952, n. 1224730 furono respinte tre successive domande di revisione per aggravamento di infermità, in quanto non riscontrato in sede dei relativi accertamenti sanitari.

Contro il decreto ministeriale del 14 marzo 1952, il signor Perri presentò ricorso giurisdizionale n. 278850 che la Corte dei Conti, con decisione del 20 giugno 1956, n. 33734, respinse perchè infondato.

Infine, con decreto ministeriale del 25 gennaio 1966, n. 2166881 fu respinta una quarta istanza di aggravamento, in quanto inammissibile ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Avverso quest'ultimo provvedimento, il signor Perri presentò alla Corte dei conti altro ricorso giurisdizionale che fu assunto dalla signora Maria Carmela Citino in qualità di vedova del suindicato ricorrente.

Con decisione del 25 settembre 1980, n. 271594 la Corte dei conti ha respinto il gravame per quanto riguarda la inammissibilità della quarta istanza di aggravamento, disponendo, nel comtempo, il rinvio degli atti a questa Amministrazione perchè si pronunciasse in ordine alle infermità: artrosi lombare e cervicale con paraparesi degli arti inferiori.

Poichè, dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti, le surriferite infermità non sono risultate dipendenti da causa di servizio di guerra, è stata emessa, in data 30 marzo 1984, la determinazione direttoriale negativa n. 2827157, inviata per la prescritta approvazione al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. Detto consesso, per altro, nell'adunanza collegiale del 5 aprile 1984, ha deliberato che, prima di adottare determinazioni al riguardo, è necessario acquisire agli atti un nuovo foglio matricolare agiornato, in particolare, per quanto riguar-

da il servizio militare prestato in Africa orientale, e quindi trasmettere tutta la documentazione alla commissione medica superiore, al fine di accertare il nesso causale o concausale eventualmente esistente tra il servizio militare che risulterà dal nuovo foglio matricolare aggiornato e le denunciate affezioni artrosiche.

Allo scopo è stata chiesta, in data 10 luglio 1984, al distretto militare di Reggio Calabria e all'archivio di Stato della medesima città copia del foglio matricolare aggiornato dal signor Perri ed è stato inoltre, interessato il sindaco del comune di Taurianova eprchè faccia pervenire il certificato di morte e quello necroscopico del signor Perri.

Si assicura, pertanto che, appena acquisita la documentazione richiesta, si provvederà per gli ulteriori adempimenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

ZAMPIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non sia opportuno estendere anche ad altri paese in analoga situazione, oltre a quelli del terzo mondo (ad esempio quelli della regione del Sahel), le disposizioni contenute nella circolare n. 207 (protocollo 53167/AP/2 — Direzione provinciale P.T. — I Reparto di Padova) avente per oggetto le spedizioni di pacchi via superficie diretti in Polonia. (4-04716)

RISPOSTA. — *Nel quadro delle iniziative intese ad arrecare aiuti concreti alla popolazione polacca, vittima delle conseguenze della grave crisi economica che all'epoca colpì quel paese, venne emanata la legge 15 luglio 1982, n. 446, avente per oggetto: Spedizione di pacchi postali diretti in Polonia.*

Con tale legge si dispose che gli uffici postali italiani accettassero gratuitamente i pacchi da inviare, per via di superficie, a persone residenti in Polonia. Le agevolazioni, come è noto, furono previste per un periodo di soli quattro mesi.

Si ritiene opportuno soggiungere che, in considerazione del permanere della delicata situazione politica di quel paese, da parte di associazioni e di soggetti singoli venne sollecitata una iniziativa intesa a prorogare le disposizioni della legge di cui trattasi, che avevano sicuramente favorito le iniziative di solidarietà nei confronti dei cittadini polacchi.

Condividendo pienamente tale istanza, questo dicastero predispose un altro disegno di legge che prevedeva la applicazione delle provvidenza di cui alla legge n. 446 del 1982 per un ulteriore periodo di sei mesi.

Tale iniziativa, però, non trovò accoglimento in Parlamento sia per il rilevante onere finanziario che essa comportava sia per evitare il proliferare di richieste analoghe intese a recare aiuti a popolazioni di altri paesi colpiti da guerre o da altre difficoltà.

Pertanto, nonostante ogni migliore intendimento, non si ritiene che possa trovare accoglimento la richiesta formulata e ciò per un duplice ordine di motivi: manca un'apposita disposizione legislativa, ed anche se essa venisse proposta, per le motivazioni testè specificate, troverebbe certamente opposizione; negli accordi internazionali stipulati nell'ambito dell'unione postale universale (UPU), ratificati e rese esecutivi con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, non sono previste, per i casi in esame, riduzioni od esenzioni di tassa per la spedizione di pacchi postali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO